Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITA' MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DELL'8 OTTOBRE 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

(4038)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1981, n. **553.**

Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore a cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, sempreché le stesse abbiano sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484.

La concessione dei predetti prestiti è consentita qualora le imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. a favore delle stesse imprese trasformatrici.

I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potrà superare l'aliquota massima del 6,5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario.

Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 nonché quelle recate dall'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo è autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. **554.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 265. — Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II è istituita la scuola di patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire un'adeguata preparazione nella fisiologia della riproduzione e nei problemi ad essa collegati, nonché di curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e della pianificazione familiare inerenti alla disciplina. Le norme generali sono quelle previste dallo statuto generale dell'Università di Milano (da art. 149 a art. 160).

Art. 266. — La durata del corso è di tre anni, l'ammissione alla scuola avviene previo esame di concorso per titoli ed esami; il numero di posti disponibili è

fissato in venti per anno di corso. Non è ammessa la abbreviazione della durata del corso; gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari.

Art. 267. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

biologia generale della riproduzione;
embriologia e anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia e patologia della riproduzione umana.

2° *Anno*:

fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia ginecologica;
andrologia;
teratologia;
patologia della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana.

3° *Anno*:

nosografia della patologia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;
elementi di psicologia medica e sessuologia;
educazione sociologica e demografica.

Art. 268. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La prova di profitto è unica e viene espletata nel mese di ottobre. Gli esami si svolgono per gruppi di materie. Per il conseguimento del diploma, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 555.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia.

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 679. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 680. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 681. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale I);
biologia della senescenza (biennale I);
fisiopatologia (biennale I);
geriatria sociale (biennale I);
semeiotica (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I).

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale II);
biologia della senescenza (biennale II);
fisiopatologia (biennale II);
geriatria sociale (biennale II);
semeiotica (biennale II);
radiologia e radioterapia (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II).

3° *Anno*:

neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale II);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III);
clinica geriatrica (biennale I);
terapia medica (biennale I);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I).

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale;
geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale II);
terapia medica (biennale II);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II).

Art. 682. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 683. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 237

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alle regioni a statuto ordinario della somma di L. 11.725.064.950, corrispondente all'anticipo del 5% per il 1981, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo, istituito dall'art. 9, legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento), con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto la spesa per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto ed il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, che ha espresso parere nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalle regioni, si provvede all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Visti i propri decreti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 3 aprile, 21 aprile, 28 maggio, 28 agosto, 12 settembre 1979 e 30 marzo 1981, con i quali sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto l'art. 6, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, si provvede annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni, in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse, per sopperire alla spesa d'avvio dell'intervento;

Vista la delibera CIPE del 21-27 maggio 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 11.725.064.950, corrispondente all'anticipo del 5%, per il 1981, è assegnata alle regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Somme (in lire)
—	—
Piemonte	846.945.000
Lombardia	1.826.436.850
Veneto	886.219.700
Liguria	306.815.150
Emilia-Romagna	682.237.250
Toscana	686.649.850
Umbria	152.714.600
Marche	308.413.300
Lazio	1.294.736.150
Abruzzo	283.903.700
Molise	72.538.700
Campania	1.870.095.850
Puglia	1.689.859.300
Basilicata	182.810.550
Calabria	634.689.000
Totale	11.725.064.950

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 372

(5776)

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 1.705.481.726 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1978 - primo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di lire 1.034.534.650, quale anticipo del 5%, relativamente al 1978, primo programma;

Viste la nota n. 10568/32.30, del 18 maggio 1981 e l'allegata dichiarazione, di pari numero e data, rese entrambe dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale ultima si chiede, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 1.705.481.726, per interventi riferiti al primo triennio (disponibilità 1978);

Considerato che la somma sopra menzionata, richiesta dall'assessore competente della regione Veneto, trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 1.705.481.726, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 370

(5777)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1981.

Nuova disciplina delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 882;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1856;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, che approva le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale;

Visto l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140;

Vista la circolare ministeriale del 1° settembre 1958, n. 170, con cui venivano definite, fra l'altro, le dotazioni di arredi degli uffici in relazione ai compiti assegnati;

Riconosciuta l'esigenza di adeguare talune dotazioni di arredi, ai fini di tenere conto dell'evoluzione nell'organizzazione degli uffici e dei suggerimenti offerti dalle tecniche di costruzione;

Riconosciuta altresì l'esigenza di stabilire le dotazioni delle carte per corrispondenza e le loro caratteristiche grafiche, nonché di richiamare i criteri per l'assegnazione delle diverse dotazioni tecniche e di collegamento con l'esterno;

Riconosciuta infine l'esigenza di affermare, al riguardo delle suddette dotazioni, direttive valevoli per tutti gli uffici della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Titolo I
LE DOTAZIONI DI ARREDI

Art. 1.
Criteri generali

Le dotazioni di arredi d'ufficio sono comuni per tutte le amministrazioni statali, centrali e provinciali, debbono essere contenute entro i quantitativi prescritti e rispondere alle caratteristiche funzionali indicate nel presente decreto.

Art. 2.
Arredi per uffici di personalità di Governo

Le dotazioni di arredi per uffici di personalità di Governo sono stabilite, per tipo, qualità e composizione sulla scorta delle caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati e sulla base di specifiche proposte degli organi tecnici del Provveditorato generale.

Sono consentiti, secondo esigenze specificamente motivate, soprammobili di carattere non artistico, stampe o riproduzioni varie idoneamente incorniciate, guide e tappeti di produzione nazionale o straniera, secondo esigenze.

Art. 3.
Arredi per uffici di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente e superiore

La dotazione degli arredi per l'ufficio di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente e superiore è quella stabilita nella tabella 1.

Il Provveditorato generale stabilisce, anche sulla scorta delle risultanze di indagini, gli arredi occorrenti entro i limiti ed i quantitativi di quelli previsti nella tabella, in relazione alle caratteristiche dei locali destinati ad accoglierli e ne suggerisce lo stile più idoneo.

Sono consentite, a richiesta, forniture di soprammobili, di stampe e riproduzioni varie idoneamente incorniciate.

La scelta dei tappeti, per misure, colori e disegni, è effettuata in relazione all'ampiezza dei locali ed allo stile degli arredi.

Art. 4.
Arredi per locali di rappresentanza

I locali di rappresentanza e di anticamera, destinati a personalità di Governo, a capi della magistratura, a funzionari rivestenti qualifiche di dirigenti generali, corrispondenti o superiori, possono, in relazione ad esigenze specificamente motivate, essere dotati di arredi che per tipo, qualità e composizione rispondano alle caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati, secondo le specifiche proposte degli organi tecnici del Provveditorato generale.

I locali medesimi, in ogni caso, vanno dotati di salotti (divano a due o tre posti e poltrone di accompagno, rivestiti in tessuto fine), tavolo da centro in armonia, eventuali altri mobili (libreria o altro mobile idoneo), stampe idoneamente incorniciate, tappeti, lampadari o lumi a stelo.

Ove richiesto, i locali medesimi possono essere dotati di frigo bar, macchine da caffè, bicchieri e tazze.

Art. 5.
Arredi per uffici di funzionari con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente

La dotazione degli arredi per l'ufficio di funzionari con qualifica dirigenziale è quella stabilita nella tabella 2.

Gli arredi sono assegnati entro i limiti di quelli stabiliti, nello stile e con le caratteristiche indicate dal Provveditorato generale.

Le stesse dotazioni sono consentite, nelle amministrazioni provinciali, per l'arredamento dei locali destinati ai titolari degli uffici anche se non rivestono qualifiche dirigenziali.

Art. 6.
Arredi per funzionari e direttivi

Le dotazioni degli arredi per uffici destinati a funzionari e direttivi sono quelle indicate nella tabella 3.

Le caratteristiche di costruzione e di funzionalità sono stabilite dal Provveditorato generale.

Le richieste e le assegnazioni debbono essere effettuate tenuto conto dell'ampiezza dei locali e, ove del caso, del numero degli impiegati e funzionari che in essi lavorano.

Art. 7.
Arredi per posto di lavoro per impiegati

La composizione degli arredi per posto di lavoro per impiegati raccolti nella medesima stanza è quella indicata nella tabella 4.

La dotazione di armadi con porta abiti è stabilita dal Provveditorato generale secondo esigenze di volta in volta rappresentate.

Art. 8.
Dotazioni di arredi per locali vari

Le dotazioni di arredi:

per sale per riunione, sono quelle indicate nella tabella 5;

per sale per biblioteca, sono quelle indicate nella tabella 6;

per sale di attesa, sono quelle indicate nella tabella 7;

per posti di sosta del personale subalterno, sono quelle indicate nella tabella 8;

per corridoi sono previsti appliques, lampadari, stampe, portacenere diversi;

per locali adibiti a servizi igienici, sono previsti asciugamani in stoffa o elettrici e scaldabagni.

Per altri locali non specificatamente indicati nel presente decreto si provvederà all'assegnazione degli arredi in relazione alla destinazione e alle esigenze di funzionalità dei locali medesimi.

Le caratteristiche di linea e di dimensione degli arredi sono stabiliti dal Provveditorato generale tenendo conto delle dimensioni dei locali e delle risultanze di opportune indagini.

Art. 9.
Mezzi d'informazione

In relazione a particolari esigenze e a richiesta, i locali destinati ad ufficio di personalità di Governo, di capi della magistratura, di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente o superiore, possono essere dotati di apparecchi radio, di televisori, anche a colori, di video stampa, telex, telescriventi, terminali, stampanti.

Le apparecchiature di cui al comma precedente, sempre che ricorrano particolari e specifiche esigenze di servizio, possono essere installate anche in locali di funzionari con qualifiche inferiori.

Art. 10.
Mezzi tecnici

In relazione alle diverse esigenze di funzionamento, gli uffici sono dotati di macchine per scrivere, macchine per calcolare, di fotoriproduttori e di quanto altro possa occorrere per le esigenze funzionali, sulla base di specifiche motivate richieste e sulla scorta, ove occorra, delle risultanze di indagini svolte dagli organi tecnici del Provveditorato generale dello Stato.

Per le dotazioni concernenti i collegamenti con l'esterno, occorre fare riferimento alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare del 4 agosto 1980, n. AGP-19990-13499/1.1.7, e del Provveditorato generale con circolare n. 11 dell'8 ottobre 1980, protocollo n. 731460, per quanto concerne l'installazione di poste telefoniche dirette.

Le dotazioni di centrali telefoniche, di centralini, di apparecchiature intercomunicanti e di quanto altro possa occorrere per facilitare i collegamenti con l'esterno debbono essere sempre motivate da specifiche esigenze funzionali.

Il Provveditorato generale esamina le richieste sotto il profilo tecnico ed economico, sulla scorta delle risultanze di indagini da parte dei competenti propri organi tecnici.

Art. 11.
Caratteristiche tecniche

Il Provveditorato generale stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali delle dotazioni di arredi per ufficio, per l'archiviazione degli atti, per l'archiviazione schedografica e per quella riservata, al fine di rispondere all'esigenza di realizzare forniture omogenee per tutti gli uffici dell'Amministrazione statale, nonché per consentire larga partecipazione delle imprese di produzione.

Ferma rimanendo l'esigenza di mantenere l'omogeneità delle dotazioni e delle diverse caratteristiche funzionali, il Provveditorato generale, seguendo la produzione di mercato, può introdurre aggiornamenti nelle caratteristiche dei materiali da impiegare.

Titolo II
LE DOTAZIONI DI SCHEDE E DI CARTA E BUSTE PER CORRISPONDENZA

Art. 12.
Le dotazioni di schede

I formati delle schede da impiegare per i servizi schedografici sono quelli UNI. Essi risultano indicati, per i tipi più ricorrenti, nella tabella 9.

Le assegnazioni dei classificatori sono effettuate in relazione al formato delle schede secondo la citata tabella ed al numero delle schede da conservare.

La conservazione delle schede in classificatori verticali o in schedari orizzontali, in armadi con cartelle sospese, deve essere debitamente motivata con particolari esigenze di servizio, ai fini dell'assegnazione dei necessari arredi.

Art. 13.
Dotazione di carta, cartoncini, buste per corrispondenza ufficiosa

Le dotazioni delle carte, cartoncini e buste per corrispondenza ufficiosa, le relative caratteristiche di dimensione e di stampa, nonché le personalità di Governo, dirigenti e funzionari cui possono essere assegnate sono indicate nella tabella 10.

Le dotazioni di tali carte per il Presidente del Consiglio, per i Ministri, per i Sottosegretari sono a stampa calcografica (a rilievo), con iscrizione orizzontale o racchiusa in ovale, in colore azzurro.

Le dotazioni per le altre personalità e dirigenti compresi nell'elenco, sono a stampa litografica (non a rilievo), con iscrizione in orizzontale e di colore azzurro. Eccezioni possono essere consentite per specifiche esigenze di rappresentanza.

Art. 14.
Dotazioni di biglietti da visita e relative buste

Le dotazioni di biglietti da visita e relative buste, le relative caratteristiche di stampa, nonché le personalità di Governo, dirigenti e funzionari cui possono essere assegnati, sono indicate nella tabella 11.

Nei biglietti da visita e nelle bustine deve sempre risultare la qualifica del titolare.

Per il Presidente del Consiglio, per i Ministri, per i Sottosegretari, i biglietti e relative buste sono a stampa calcografica; per le altre personalità e funzionari compresi nella tabella sono, di regola, a stampa litografica.

Art. 15.
Criteri generali per le dotazioni di carte e modelli

Nelle carte, buste, modelli, cartoncini, il tipo ed i caratteri delle intestazioni debbono essere uniformi per tutte le amministrazioni.

Il Provveditorato generale cura che le carte, le buste, i modelli vari, i registri, ecc., vengano forniti nei più stretti limiti compatibili con le esigenze di servizio.

Spetta inoltre al Provveditorato generale introdurre le opportune variazioni al formato e caratteristiche delle carte nonché scegliere il procedimento di stampa meno dispendioso.

E' vietato al Provveditorato generale somministrare carte da lettere e buste non intestate secondo le qualifiche dei titolari o degli uffici che le utilizzano.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TABELLA 1

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente o superiore (la scelta dei prodotti viene definita di volta in volta dal Proveditorato generale dello Stato):

scrivania di ampiezza di circa m 0,90 × 2 × 0,75 in legno pregiato, in stile secondo ambiente e con cassettiere, fisse o mobili, con o senza allungo . . . n. 1

libreria a più ante o più elementi in legno pregiato, in stile secondo ambiente (uno degli elementi può essere richiesto interamente attrezzato a guardaroba) . . . . n. 1
libreria piccola stesso stile, ove necessario » 1
scaffaletto, ove necessario » 1
portatelefono » 1
tavolo smistamento, ove necessario » 1
poltrona da scrittoio imbottita con rivestimento in pelle o tessuto fine . . » 1
poltrone per ospiti rivestite in pelle o tessuto fine » 2
divano imbottito a tre posti, rivestito in pelle o tessuto fine, secondo lo stile dei mobili . . . » 1
poltrone d'accompagno in analogia al divano . » 2
tavolinetto da centro in armonia » 1
tappeti di misura proporzionata all'ampiezza dell'ambiente ove sono collocati » 2
lampadario, in relazione allo stile dei mobili . » 1
cestino . . » 1

Ove richiesto, sono previste forniture di servizio da scrittoio, soprammobili, portacenere, ventilatori o condizionatori d'aria, orologio da muro o da tavolo, stampe o riproduzioni idoneamente incorniciate, lume da tavolo, lume a stelo con piantana, tende e tendine di tela di seta o altro tessuto decoroso, mantovane, tende portiere.

La composizione di ogni studio è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e pertanto le singole richieste indicheranno, nell'ambito di quelle previste, le dotazioni ritenute necessarie.

TABELLA 2

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari con qualifica di dirigenti superiori e primi dirigenti (la scelta dei prodotti verrà definita dal Provveditorato generale dello Stato mediante specifiche prescrizioni tecniche):

scrivania con piano di circa m 1,80 × 0,90 × 0,75 dotata di cassettiere laterali fisse o mobili con o senza allungo . . n. 1
libreria anche ad elementi componibili (uno degli elementi può essere richiesto interamente attrezzato a guardaroba) . . » 1
poltrona da scrittoio imbottita e rivestita in similpelle o tessuto . . » 1
sedie in analogia » 2
divano a due posti, rivestito in similpelle o tessuto » 1
poltrone in analogia » 2
tavolinetto da centro in armonia » 1
cestino . . . » 1
lampadario in correlazione . . » 1

Ove richiesto, sono previste forniture di servizio da scrittoio, portacenere, ventilatori o condizionatori d'aria, tavolo smistamento, scaffaletto, tavolo per macchina con cassettiera laterale intercambiabile, sedia dattilo, portatelefono, lume da tavolo, lume per macchina da scrivere, tappeto, tende o tendine per le finestre in tela di seta o altro tessuto decoroso con mantovane, stampe o riproduzioni idoneamente incorniciate nel numero occorrente.

La struttura dei mobili è a pannelli placcati con legno di essenza pregiata.

La composizione di ogni studio è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e pertanto le richieste indicheranno le dotazioni ritenute necessarie.

TABELLA 3

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari direttivi (la scelta dei prodotti verrà definita dal Proveditorato generale dello Stato mediante specifiche prescrizioni tecniche):

scrivania con almeno due cassetti delle dimensioni di circa 1,60 × 0,80 × 0,75 metri . . . . . . n. 1
armadio-libreria, con sportelli e guardaroba interno, in armonia . . . . » 1
scaffaletto . . . . » 1
poltrona da scrittoio imbottita in similpelle o tessuto . . . . n. 1
sedie in analogia . . . . » 2
cestino . . . . » 1
plafoniere . . . . occorr.

Ove richiesto, sono previste forniture di cartelle sottomano, vaschette portapenne e spilli, portacenere, ventilatori, tavolo per macchina con cassettiera laterale intercambiabile, portatelefono, sedia dattilo, lume da tavolo, lume per macchina da scrivere, attaccapanni, tende o tendine, riproduzioni.

Mobili costruiti con pannelli in legno impiallacciati, placcati e bordati con essenza di mogano o altre essenze di analogo pregio.

Per i funzionari che lavorano nella medesima stanza sono stabilite le dotazioni occorrenti nell'ambito di quelle di cui alla presente tabella.

TABELLA 4

DOTAZIONE DI ARREDI

Per posti di lavoro per impiegati:

scrivania con cassettiere laterali dotate di tre cassetti della dimensione di circa m 1,50 × 0,75 × 0,75 . n. 1
poltroncina da scrittoio imbottita con rivestimento in tessuto o in similpelle . . . . » 1
sedia fissa, in analogia . . . . » 1
cestino . . . . » 1
plafoniere . . . . occorr.

Ove richiesto, sono previste forniture di tavolo per macchina con cassetti laterali e sedia relativa, scaffaletto, portatelefono, lume da tavolo, lume per macchina, armadi con due scomparti con attrezzatura porta abiti e piani, tende o tendine, attaccapanni, portacenere, riproduzioni, stampe, cartelle sottomano e vaschette portapenne e spilli.

La struttura dei mobili può essere in metallo o in legno placcato con laminato plastico.

In relazione al numero degli impiegati raccolti nella medesima stanza di lavoro sono stabiliti, nell'ambito di quelle di cui alla presente tabella, le dotazioni strettamente necessarie.

TABELLA 5

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sale di commissioni, riunioni:

tavolo in legno delle dimensioni richieste dall'ampiezza del locale, costituito, ove del caso, da elementi affiancati . . . . n. 1
libreria in legno, con elementi componibili . . » 1
sedie o poltroncine con braccioli rivestite in similpelle o tessuto resistente . . . . occorr.
lampadari o plafoniere . . . . »
cestini . . . . »
impianti di registrazione, ove necessario . . . »
attaccapanni . . . . »

Ove richiesto, sono previste forniture di scaffaletto, tende e tendine, portacenere, riproduzioni.

TABELLA 6

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sala per biblioteca:

elementi di libreria, in legno o in metallo, con sportelli . . . . occorr.
armadi, con ante a vetri . . . . »
sedie imbottite con rivestimento in similpelle o tessuto . . . . »
tavoli in legno o in metallo per consultazione e, ove necessario, con lume . . . . »
cestini . . . . »
lampadari o plafoniere . . . . »
orologio a muro, ove necessario . . . . . . n. 1

Ove richiesto, sono previste forniture di tende e tendine, portacenere, scale.

TABELLA 7

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sale di attesa:

divano a due posti imbottito in similpelle o stoffa	n. 1
poltrone di accompagno in analogia	» 2
tavolino da centro	» 1
sedie	occorr.
bacheche	»
stampe idoneamente incorniciate	»
lampadario o plafoniere	»
portacenere a stelo	»
attaccapanni	»
tendine	»

TABELLA 8

DOTAZIONE DI ARREDI

Per posti di sosta del personale subalterno:

tavolo a un cassetto in legno placcato con laminato plastico o in metallo	n. 1
bacheche	occorr.
scaffaletto	n. 1
armadi spogliatoio	occorr.
poltroncina con braccioli, rivestita in similpelle o tessuto resistente	n. 1
sedia	» 1
cestino	» 1
portacenere a stelo	» 1
tendine	occorr.

TABELLA 9

FORMATI U.N.I. DI SCHEDE E CARTONCINI

Formato	cm	8,7 × 12,5
»	»	9,5 × 13,5
»	»	10,5 × 14,8
»	»	10 × 10
»	»	11 × 16
»	»	12,5 × 17,5
»	»	13,5 × 19
»	»	14,8 × 21
»	»	16 × 22
»	»	17,5 × 25
»	»	19 × 27
»	»	21 × 29,7
»	»	22 × 32
»	»	25 × 35
»	»	27 × 38
»	»	29,7 × 42

TABELLA 10

CARTA, CARTONCINI E RELATIVE BUSTE PER CORRISPONDENZA UFFICIOSA

	Carta	Buste	Cartoncini	Buste relative
Il Presidente del Consiglio dei Ministri	14,8 × 21 vergata gr. 80 21 × 29,7 vergata gr. 100	16,2 × 11,4 vergate foderate 23 × 5 vergate foderate	14,8 × 10,5 opaline gr. 150	16,2 × 11,4
Il Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
Il Sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il capo di gabinetto	14,8 × 21 2 da gr. 60 21 × 29,7 2 da gr. 80	16,2 × 11,4 internografate 23 × 15 internografate		
Il segretario particolare del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
Il segretario particolare del Sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica corrispondente all'ex grado 4° e superiore, titolari di direzione generale	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il procuratore generale della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il sostituto procuratore generale della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente di sezione della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il consigliere della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente del Consiglio di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente di sezione del Consiglio di Stato	Id.	Id.		
Il consigliere di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'avvocato generale dello Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'avvocato dello Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il gabinetto del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
La segreteria particolare del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
La segretario particolare del Sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'ufficio stampa	Id.	Id.	Id.	Id.
L'ufficio legislativo	Id.	Id.	Id.	Id.
Altre intestazioni con riferimento agli incarichi che scaturiscono da provvedimenti ministeriali relativi alla costituzione dei gabinetti o dalla nomina di commissioni o organismi particolari	Id.	Id.	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica di dirigente superiore	Id.	Id.	Id.	Id.

TABELLA 11

BIGLIETTI DA VISITA E RELATIVE BUSTINE

	Biglietti da visita	Buste in relazione
	—	—
Il Presidente del Consiglio dei Ministri	10,5 × 7 opaline gr. 150	11 × 7,5
Il Ministro	Id.	Id.
Il Sottosegretario di Stato . .	Id.	Id.
Il capo di gabinetto	Id.	Id.
Il segretario particolare del Ministro	Id.	Id.
Il segretario particolare del Sottosegretario di Stato	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica corrispondente all'ex grado 4° e superiore	Id.	Id.
Dirigente generale, equiparato e superiore	Id.	Id.

(5837)

DECRETO 5 ottobre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il giorno 15 ottobre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 15 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1981
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 242

(5883)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 agosto 1981.

Norme tecniche per i trasmettitori e ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica per il servizio mobile marittimo funzionanti nelle bande delle onde ettometriche e decametriche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 319 e 354 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), ratificata e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1974), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerata la necessità di dettare una normativa tecnica definitiva ed aggiornata con la normativa internazionale vigente per l'omologazione dei trasmettitori e dei ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche e decametriche da impiegare a bordo del naviglio mercantile e da diporto italiano in sostituzione delle relative norme tecniche approvate con decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967, e delle specifiche tecniche provvisorie diramate con circolare del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, protocollo n. XI-2/22904/187, in data 21 settembre 1970;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, del quale fanno parte integrante, relative alle caratteristiche minime cui devono soddisfare i trasmettitori ed i ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica utilizzati a bordo del naviglio mercantile e da diporto e funzionanti nelle bande delle onde ettometriche e decametriche attribuite al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni.

Art. 2.

Sono abrogate le sezioni VII, XIII e XV della parte II dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse, relativo all'approvazione delle

norme tecniche cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, nonché tutte le altre norme tecniche in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Tutti i trasmettitori e i ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica installati a bordo del naviglio da passeggeri devono essere idonei al funzionamento in duplex ed essere ubicati nel locale della stazione radio di bordo, se previsto.

In casi eccezionali e per giustificati motivi il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può consentire la deroga dagli obblighi suddetti.

Art. 4.

L'installazione a bordo degli apparati radiotelefonici a banda laterale unica omologati in base alle specifiche tecniche provvisorie, citate nelle premesse, è consentita come appresso indicato:

apparati ad onde ettometriche: possono essere installati a bordo fino al 31 dicembre 1981; dopo tale data e fino al 31 dicembre 1983 ne è consentita l'installazione a condizione che la tolleranza di frequenza del trasmettitore sia uguale o migliore di 50 Hz;

apparati ad onde decametriche: possono essere installati a bordo fino al 31 dicembre 1983 a condizione che la tolleranza di frequenza del trasmettitore sia uguale o migliore di 50 Hz.

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio 1985 i trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche, per poter essere installati a bordo, devono avere una tolleranza di frequenza uguale o migliore di 40 Hz.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1990 non è più consentita l'utilizzazione a bordo di trasmettitori radiotelefonici a banda laterale unica ad onde ettometriche con tolleranza di frequenza peggiore di 40 Hz.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

NORME TECNICHE PER I TRASMETTITORI E I RICEVITORI RADIOTELEFONICI A BANDA LATERALE UNICA PER IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO FUNZIONANTI NELLE BANDE DELLE ONDE ETTOMETRICHE E DECAMETRICHE.

1. INTRODUZIONE.

Le presenti norme stabiliscono le caratteristiche minime cui devono soddisfare i trasmettitori e i ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica utilizzati a bordo del naviglio mercantile e da diporto e funzionanti nelle bande delle onde ettometriche e decametriche attribuite al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI.

2.1. *Costruzione.*

2.1.1. La costruzione meccanica ed elettrica, nonché la finitura dell'apparato devono essere conformi sotto tutti gli aspetti alle regole dell'arte e l'apparato deve essere idoneo per l'uso a bordo delle navi in mare.

2.1.2. Tutti i comandi devono essere di dimensioni e forma tali da consentire facilmente l'effettuazione delle manovre correnti ed il numero dei comandi deve essere ridotto al minimo necessario per un impiego semplice e soddisfacente, in particolare nel caso di apparati destinati a navi per le quali non esiste obbligo di avere a bordo un ufficiale radiotelegrafista.

2.1.3. Tutti i comandi, gli strumenti, i dispositivi di controllo, nonché gli ingressi e le uscite, devono essere chiaramente individuati da iscrizioni. L'indicazione del tipo di apparato sottoposto alle prove di omologazione deve essere chiaramente visibile nella posizione normale di funzionamento. Devono essere chiaramente indicate le caratteristiche della sorgente di alimentazione per l'apparato.

2.1.4. Ogni apparato deve essere corredato di una monografia contenente le caratteristiche tecniche, la descrizione del funzionamento, gli schemi a blocchi, gli schemi elettrici, le viste interne ed esterne, l'elenco dei componenti e delle parti di ricambio facilmente sostituibili nel corso della navigazione, e la distanza di protezione dalle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le norme del Registro italiano navale.

2.1.5. Devono essere adottate misure per consentire un corretto funzionamento nel caso di impiego del duplex e devono essere prese precauzioni per evitare reazioni elettriche e acustiche nocive, che potrebbero produrre l'innesco di oscillazioni.

2.1.6. Tutte le parti dell'apparato che sono oggetto di controllo durante le operazioni di ispezione e manutenzione debbono essere facilmente accessibili. I componenti devono essere identificabili o a mezzo di scritte all'interno dell'apparato, o facendo uso della documentazione tecnica.

2.1.7. Deve essere possibile ridurre fino all'estinzione la luminosità di tutte le luci dell'apparato che possono disturbare la navigazione.

2.2. *Comandi* (generalità).

2.2.1. Deve essere possibile la scelta indipendente delle frequenze di ricezione e di quelle di trasmissione.

2.2.2. Deve essere possibile far passare l'apparato dalla condizione di ricezione a quella di trasmissione e viceversa per mezzo di un commutatore di trasmissione, senza che sia necessario utilizzare un altro comando. Deve essere prevista la commutazione manuale, con il comando del dispositivo di commutazione posto sul microfono o sul microtelefono. Nella posizione di riposo del commutatore, l'apparato deve trovarsi in condizione di ricezione.

Nel caso che l'apparato abbia anche la commutazione automatica, questa deve poter essere esclusa con un comando esterno.

2.2.3. Quando il trasmettitore si trova nella condizione di emissione su una qualsiasi frequenza, deve essere possibile metterlo in emissione su un'altra frequenza qualunque della stessa banda del servizio mobile marittimo in un tempo non superiore a 15 secondi. Se il trasmettitore è previsto per il funzionamento su più bande di frequenza del servizio mobile marittimo, si può ammettere un tempo non superiore a 30 secondi per il passaggio dal funzionamento su una banda a quello su una qualunque frequenza scelta in un'altra banda di funzionamento del trasmettitore, attribuita allo stesso servizio. Tuttavia il tempo massimo per far passare il trasmettitore dal funzionamento su una qualunque frequenza di una qualsiasi banda di lavoro al funzionamento sulla frequenza 2182 kHz non deve superare 15 secondi: le suddette operazioni devono essere soddisfatte anche dal ricevitore.

2.2.4. Tutte le regolazioni ed i comandi, necessari a mettere il trasmettitore e il ricevitore in stato di funzionamento sulla frequenza 2182 kHz, devono essere indicati con apposite iscrizioni, in maniera da facilitare al massimo questa operazione.

2.3. *Precauzioni relative alla sicurezza.*

2.3.1. L'apparato deve essere fornito di dispositivi che lo proteggano da sovracorrenti e da sovratensioni e dagli effetti dovuti ad un aumento eccessivo della temperatura in una qualunque parte a causa di guasti al sistema di raffreddamento.

2.3.2. L'apparato deve essere fornito di dispositivi che lo proteggano da variazioni transitorie della tensione della sorgente di alimentazione e dall'inversione accidentale delle polarità della sorgente di alimentazione.

2.3.3. La struttura portante dell'apparato deve poter essere connessa a massa senza che ciò provochi la messa a massa di uno qualunque dei poli della sorgente di alimentazione.

2.3.4. Tutti i componenti e i cablaggi, dove le tensioni continue o alternative (diverse dalle tensioni alle frequenze radioelettriche) o la combinazione delle due hanno un valore di cresta superiore a 50 V, devono essere protetti da contatti accidentali e devono essere automaticamente isolati da ogni sorgente di energia elettrica nel caso in cui vengano tolte le custodie protettive. Un'altra possibilità consiste nel costruire l'apparato in modo tale che sia possibile accedere ad organi sottoposti a tali valori di tensione solo dopo aver utilizzato per questo scopo un utensile, quale ad esempio una chiave spaccata o un giravite; avvertenze scritte devono essere sistemate in maniera ben visibile sia all'interno dell'apparato sia sulle custodie protettive.

2.4. *Classi di emissione e frequenze.*

2.4.1. Classi di emissione.

2.4.1.1. L'apparato deve consentire la emissione, la ricezione, o insieme la ricezione e la emissione dei segnali, nella banda laterale superiore, in tutte le classi di emissione seguenti:

J3E (A3J): emissione a banda laterale unica, in cui la potenza della portante è inferiore di almeno 40 dB alla potenza di cresta;

R3E (A3A): emissione a banda laterale unica, in cui la potenza della portante è inferiore di 18 ± 2 dB alla potenza di cresta;

H3E (A3H): emissione a banda laterale unica, in cui la potenza della portante è inferiore di 4,5 ÷ 6 dB alla potenza di cresta (*).

2.4.1.2. L'apparato deve poter ricevere segnali di classe di emissione A3E (A3) (**).

2.4.2. Bande di frequenza.
L'apparato deve soddisfare alle condizioni del paragrafo 2.4.2.1. o 2.4.2.2. oppure di entrambi i paragrafi.

2.4.2.1. Bande nella gamma delle onde ettometriche.
L'apparato deve consentire la emissione, la ricezione o insieme la emissione e la ricezione, nelle bande di frequenza attribuite fra 1605 e 3800 kHz al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni.
Nota: Dal 1° gennaio 1982 la banda di frequenza 1605 ÷ 3800 kHz e modificata in 1606,5 ÷ 3800 kHz.

2.4.2.2. Bande nella gamma delle onde decametriche.
L'apparato deve consentire la emissione, la ricezione o insieme la emissione e la ricezione, nelle bande di frequenza attribuite fra 4 e 28 MHz al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni. Non è necessario che l'apparato sia in grado di funzionare su tutte le bande attribuite al servizio mobile marittimo fra 4 e 28 MHz.

2.4.2.3. Le frequenze devono essere individuate dalla frequenza della portante, che deve essere indicata sull'apparato in tutti i casi in cui è possibile in pratica.

2.4.2.4. Deve essere possibile passare da una classe di emissione ad altra qualsiasi delle classi di emissione per le quali il trasmettitore è previsto, per mezzo di una sola manovra.

2.4.2.5. Oltre alle classi di emissione e alle bande di frequenza di cui ai punti 2.4.1. e 2.4.2., è consentito che l'apparato possa funzionare con altre classi di emissione ammesse per il servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni, nonché su altre bande di frequenza, purché attribuite allo stesso servizio dal citato regolamento, a condizione che l'apparato venga riconosciuto conforme alle specifiche tecniche applicabili agli apparati previsti per tali classi di emissione e bande di frequenza.
In caso contrario l'apparato non può neanche essere riconosciuto rispondente alle presenti specifiche a meno che non sia possibile disabilitarlo per la parte di funzionamento non conforme alla relativa normativa.

3. CONDIZIONI DI PROVA, ALIMENTAZIONE E TEMPERATURA AMBIENTE.

3.1. *Condizioni normali ed estreme di prova.*
Le prove di omologazione devono essere effettuate nelle condizioni normali di prova di cui al paragrafo 3.3., oppure, laddove sia specificato, nelle condizioni estreme di cui al paragrafo 3.4.

3.2. *Sorgente di alimentazione di prova.*
Durante le prove l'apparato deve poter essere alimentato per mezzo di una sorgente di alimentazione di prova che deve fornire le tensioni di prova normali ed estreme come specificato più sotto ai paragrafi 3.3.2. e 3.4.2.

3.3. *Condizioni normali di prova.*

3.3.1. Condizioni normali di temperatura e di umidità.
Durante le prove, le condizioni normali di temperatura e di umidità devono essere stabilite da una appropriata combinazione dei valori di temperatura e di umidità, scelti negli intervalli seguenti:
Temperatura: da + 15°C a + 35°C
Umidità relativa: da 20 % a 75 %

3.3.2. Alimentazione normale di prova:

3.3.2.1. Tensione e frequenza di rete.
La tensione normale di prova, per gli apparati destinati ad essere alimentati da rete, è la tensione nominale di essa. Per quanto riguarda le presenti specifiche, la tensione nominale di rete è la tensione o una qualunque delle tensioni previste per l'alimentazione dell'apparato.

3.3.2.2. Alimentazione da batteria.
Quando l'apparato è destinato ad essere alimentato da batteria, la tensione normale di prova è pari a 1,1 volte la tensione nominale della batteria (6 volts, 12 volts, ecc.).

3.4. *Condizioni estreme di prova.*

3.4.1. Temperature estreme.
Le prove alle condizioni estreme devono essere condotte conformemente a quanto detto nel paragrafo 3.5.; la temperatura inferiore deve essere 0°C e la temperatura superiore deve essere + 40°C.

3.4.2. Valori estremi di alimentazione.

3.4.2.1. Tensione e frequenza di rete.
Le tensioni estreme di prova per gli apparati destinati ad essere alimentati dalla rete in corrente alternata sono pari alla tensione nominale di rete ± 10 %.
La frequenza della sorgente di alimentazione di prova è 50 Hz ± 1 Hz.

3.4.2.2. Sorgente di alimentazione costituita da una batteria di accumulatori.
Quando l'apparato è previsto per l'alimentazione da batteria di accumulatori, le tensioni estreme di prova sono 1,3 e 0,9 volte la tensione nominale della batteria (6 volts, 12 volts, ecc.).

(*) L'obbligo della emissione e della ricezione di segnali di classe H3E è limitato al funzionamento nella gamma delle onde ettometriche. A partire dal 1° gennaio 1982, tale obbligo rimane soltanto per il funzionamento sulla frequenza di soccorso 2182 kHz.

(**) L'obbligo della ricezione di segnali di classe A3E è limitato al funzionamento nella gamma delle onde ettometriche. A partire dal 1° gennaio 1982, tale obbligo viene a cessare.

3.5. *Conduzione delle prove alle temperature estreme.*

Dopo aver effettuato le prove nelle condizioni normali di temperatura precisate nel paragrafo 3.3.1., l'apparato viene posto in una camera la cui temperatura non deve variare di ± 3°C rispetto al valore stabilito. Le misure devono essere effettuate dopo che l'apparato ha raggiunto l'equilibrio termico all'interno della camera. Se il raggiungimento dell'equilibrio termico non può essere controllato con misurazioni, si può considerare un periodo minimo di un'ora, o un qualsiasi altro periodo giudicato idoneo dall'autorità che effettua le prove, per il raggiungimento dell'equilibrio termico; durante questo periodo l'apparato non deve essere alimentato. E' ammesso un periodo di riscaldamento, conformemente al paragrafo 3.7. Durante le prove viene stabilito l'ordine in cui le misure devono succedersi, e l'umidità della camera è regolata in modo che non si verifichi una eccessiva condensazione.

3.6. *Prove ambientali.*

3.6.1. Generalità.
Le prove ambientali devono essere effettuate dopo aver effettuato le prove nelle altre condizioni tecniche, previste dalle presenti norme. Le prove elettriche, dove non altrimenti specificato, devono essere effettuate alla tensione normale di prova.

3.6.2. Calore secco.
L'apparato è posto spento in una camera la cui temperatura è mantenuta costante a + 55°C (± 3°C) e si attende che si sia raggiunto l'equilibrio termico. L'apparato viene quindi acceso e tenuto in funzionamento continuo a quella temperatura per un periodo di due ore.
Se l'apparato sotto misura è, o contiene, un trasmettitore, questo deve essere posto in funzione e modulato da due segnali sinusoidali a frequenza acustica che producano due componenti a frequenza radioelettrica d'uguale ampiezza, tali che la potenza dell'apparato abbia un valore 6 dB al di sotto della sua potenza nominale.
Al termine delle due ore viene effettuata una « verifica delle caratteristiche » secondo le indicazioni del paragrafo 3.6.6.
Terminata la « verifica delle caratteristiche » l'apparato deve essere esposto alla temperatura normale per un periodo di almeno 3 ore, prima di procedere alla prova al calore umido.

3.6.3. Calore umido.
L'apparato è posto spento in una camera la cui temperatura deve essere portata a + 40°C (± 3°C) e il cui tasso di umidità deve essere portato al 93 % (+ 2 %, — 3 %); il tempo per raggiungere tali condizioni è di circa 2 ore.
L'apparato viene tenuto nel predetto ambiente per almeno 10 ore. Terminato tale periodo, l'apparato è messo in funzione e si effettua una « verifica delle caratteristiche » come indicato nel paragrafo 3.6.6. I ventilatori e le sorgenti di calore di qualunque natura incorporati nell'apparato sono messi in funzione 30 minuti prima dell'inizio della « verifica delle caratteristiche », la quale deve avere una durata di almeno 30'.
Terminata la « verifica delle caratteristiche », con l'apparato ancora nella camera, la temperatura della camera viene abbassata, in non più di 1 ora, alla temperatura ambiente normale. L'apparato deve quindi essere posto alla temperatura e alla umidità normale per un periodo di almeno 3 ore prima di procedere alla prova al freddo, al fine di permettere la eliminazione della umidità.

3.6.4. Prova al freddo.
L'apparato è posto spento in una camera la cui temperatura viene abbassata al valore di —25°C (± 3°C) e mantenuta a questo valore per un periodo di almeno 10 ore.
La temperatura viene quindi portata al valore di —10°C (± 3°C) e mantenuta a questo valore per almeno 2 ore. Durante gli ultimi 30 minuti di questo periodo, l'apparato è messo in funzione e si effettua una « verifica delle caratteristiche », come indicato nel paragrafo 3.6.6. Se l'apparato ha delle sorgenti di calore, queste possono essere attivate durante il periodo della « verifica delle caratteristiche ».

3.6.5. **Vibrazione.**
L'apparato, munito di ogni dispositivo ammortizzante per esso previsto, viene montato nella sua posizione di funzionamento normale sul tavolo vibrante.

3.6.5.1. L'apparato viene quindi sottoposto a vibrazione verticalmente entro una gamma di frequenza da 1 a 10 Hz con una ampiezza da picco a picco di 3 mm, per un periodo di 15 minuti, nelle condizioni specificate al paragrafo 3.6.5.3.

3.6.5.2. L'apparato viene quindi sottoposto a vibrazione verticalmente entro una gamma di frequenza da 5 a 35 Hz, con una ampiezza da picco a picco di 0,4 mm, per un periodo di 15 minuti, nelle condizioni specificate al paragrafo 3.6.5.3.

3.6.5.3. La frequenza di vibrazione è fatta variare almeno di una ottava per minuto.

3.6.5.4. Durante le prove di vibrazione, l'apparato è messo in funzione e viene effettuata una « verifica delle caratteristiche » secondo quanto indicato al paragrafo 3.6.6.

3.6.5.5. Questa prova può essere ripetuta con vibrazioni in ognuna delle due direzioni sul piano orizzontale, perpendicolari fra loro.

3.6.5.6. Per quanto possibile, si deve tenere l'apparato sotto controllo durante la prova e se qualche parte mostra di essere sede di eccessive vibrazioni, viene effettuato un esame particolare.

3.6.5.7. Dopo la prova di vibrazione, l'apparato deve essere esaminato per individuare eventuali deterioramenti meccanici e si effettuano le prove ridotte per verificare che l'apparato soddisfa alle presenti norme.

3.6.6. Verifica delle caratteristiche.
La « verifica delle caratteristiche » comprende i seguenti controlli:

a) la precisione e la stabilità della frequenza del trasmettitore devono essere controllate secondo le specifiche del punto 4.2.;
b) la potenza del trasmettitore non deve variare di + 2 dB e — 3 dB rispetto al suo valore nominale, senza tuttavia uscire dai limiti indicati ai punti 4.4.3. e 4.4.4.;
c) l'errore e la deriva dell'accordo dei ricevitori devono soddisfare alle condizioni del paragrafo 5.2.; se il ricevitore sotto esame è ad accordo continuo, all'atto dell'accensione si può correggere l'errore di sintonia purché per tale correzione non sia necessario oltrepassare i limiti imposti al paragrafo 5.2.3.;
d) la sensibilità dei ricevitori non deve variare di oltre 6 dB rispetto al valore misurato in condizioni normali ed estreme di prova;
e) la potenza di uscita dei ricevitori non deve variare di oltre ± 3 dB rispetto al valore ottenuto nelle condizioni normali ed estreme di prova;
f) la distorsione all'uscita dei ricevitori, nelle condizioni di potenza di uscita del punto *e*), non deve superare il 10 %. Oltre alle prove suddette si deve controllare che l'apparato non presenti, per le rimanenti caratteristiche indicate nelle presenti specifiche, una degradazione tale da comprometterne il funzionamento.

3.6.7. Corrosione.
La finitura dell'apparato, così come i componenti e i materiali impiegati per la sua realizzazione devono essere tali da assicurare la sua resistenza alla corrosione in ambiente marino.

3.7. *Periodo di riscaldamento.*

3.7.1. L'apparato deve essere in condizione di funzionare sulla 2182 kHz non più di 30 secondi dopo essere stato messo in funzione.

3.7.2. L'apparato deve essere in condizione di funzionare e di soddisfare alle condizioni tecniche delle presenti norme un minuto dopo essere stato messo in funzione, salvo nel caso contemplato dal paragrafo 3.7.3.

3.7.3. Se l'apparato ha delle parti che richiedono un preriscaldamento prima di poter funzionare correttamente, per esempio dei quarzi in termostato, si ammette un periodo di riscaldamento di 30 minuti, misurato a partire dal momento dell'applicazione della tensione di alimentazione a questi circuiti.

Dopo questo periodo l'apparato deve soddisfare le richieste delle presenti norme.

3.7.4. Quando si è nel caso previsto dal paragrafo 3.7.3., la sorgente di alimentazione dei circuiti di riscaldamento deve essere realizzata in modo che possa restare in funzione quando le altre alimentazioni dell'apparato, esterne o interne, siano disattivate. Se per tali circuiti è installato sull'apparato uno speciale commutatore, lo scopo di tale commutatore deve essere chiaramente indicato e le istruzioni di impiego devono precisare che quel circuito, in condizioni normali, deve restare collegato alla sorgente di alimentazione.

4. TRASMETTITORE.

4.1. *Generalità.*

4.1.1. Classe di emissione sulla frequenza di soccorso 2182 kHz.

4.1.1.1. Quando viene selezionata la frequenza di soccorso 2182 kHz, l'apparato deve automaticamente predisporsi per l'emissione nella classe H3E.

4.1.1.2. Allo scopo di permettere l'utilizzo delle classi di emissioni R3E o J3E, l'automatismo di scelta della classe di emissione H3E può essere soppresso dopo che è stata selezionata la frequenza 2182 kHz.

4.1.2. Generatore del segnale d'allarme radiotelefonico.

4.1.2.1. I trasmettitori funzionanti nella banda di frequenza 1605 ÷ 3800 kHz devono avere la possibilità di utilizzare, nelle condizioni autorizzate, un generatore di segnale di allarme radiotelefonico rispondente alla normativa tecnica nazionale vigente.
Se il generatore del segnale d'allarme radiotelefonico fa parte integrante del trasmettitore, deve poter modulare il trasmettitore con una profondità del 70 %.
Se il trasmettitore è destinato ad essere utilizzato con un generatore automatico del segnale d'allarme radiotelefonico che non faccia parte integrante dell'apparato, deve essere previsto l'ingresso per tale generatore. L'impedenza d'ingresso deve essere normalizzata a 600 ohm e occorre che sia sufficiente una tensione di 0,775 V, applicata a questa impedenza per modulare il trasmettitore con una profondità di modulazione di almeno il 70 %.

4.1.2.2. La trasmissione del segnale di allarme deve poter essere interrotta in ogni momento, per consentire la trasmissione immediata di un messaggio di soccorso.

4.1.2.3. Deve essere possibile trasmettere il segnale di allarme radiotelefonico su qualsiasi frequenza di radiotelefonia disponibile sul trasmettitore.

4.1.2.4. Devono essere adottati dei sistemi atti ad evitare l'emissione accidentale del segnale di allarme.

4.1.3. Numero minimo di frequenze di funzionamento.

4.1.3.1. 1605 ÷ 3800 kHz.
Il trasmettitore deve poter funzionare almeno su nove frequenze comunque scelte nella banda 1605 ÷ 3800 kHz (ivi compresa la frequenza 2182 kHz). Nel caso di trasmettitori da impiegare su navi che non hanno obbligo di installare una stazione radioelettrica, il trasmettitore deve poter funzionare su almeno 6 frequenze comunque scelte nella banda 1605 ÷ 3800 kHz (ivi compresa la frequenza 2182 kHz).

4.1.3.2. 4 ÷ 28 MHz.
Il trasmettitore deve poter funzionare su almeno 4 frequenze comunque scelte in ciascuna delle bande di cui l'apparato dispone.

4.1.4. Se la frequenza di emissione proviene da un sintetizzatore, non deve essere possibile emettere frequenze che non figurano nella licenza della nave, a meno che l'operatore non sia in possesso almeno del certificato generale di radiotelefonista.

4.2. *Precisione e stabilità della frequenza.*

4.2.1. Precisione della frequenza.
Dopo il periodo di riscaldamento precisato al paragrafo 3.7., la frequenza misurata della portante del trasmettitore deve essere compresa, in ogni istante, nei limiti di ± 50 Hz rispetto al valore nominale. Questi limiti devono essere rispettati nelle condizioni normali di prova (paragrafo 3.3.) e nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).
Nota: Dal 1° gennaio 1985 per la banda 1605-3800 kHz, il suddetto limite di ± 50 Hz è portato a ± 40 Hz.

4.2.2. Modulazione di frequenza parassita.
Deve essere sufficientemente ridotta ogni modulazione di frequenza parassita, per evitare la produzione di una distorsione disturbante.

4.3. *Antenna artificiale.*

4.3.1. Nel corso delle prove di omologazione, il trasmettitore deve soddisfare alle condizioni tecniche della presente specifica essendo collegato all'antenna artificiale descritta qui di seguito. Questo non comporta in alcuna maniera che il trasmettitore debba funzionare unicamente con antenne di tali caratteristiche.

4.3.2. 1605 ÷ 3800 kHz:
L'antenna artificiale è costituita da una resistenza di 10 ohm e da una capacità di 250 pF collegate in serie.

4.3.3. 4 ÷ 28 MHz:
L'antenna artificiale è costituita da una resistenza di 50 ohm.

4.4. *Potenza d'uscita.*

4.4.1. Potenza nominale: definizione e condizioni di misura.
La potenza nominale di cresta deve essere dichiarata dal costruttore e, per questo valore di potenza, devono essere soddisfatte tutte le condizioni imposte dalla presente specifica. Per ogni valore della potenza inferiore o uguale a questo valore nominale, il livello della distorsione di intermodulazione non deve essere superiore a — 25 dB rispetto alla potenza di una delle due componenti fondamentali di uguale ampiezza, a frequenza radioelettrica, prodotta all'uscita del trasmettitore dall'applicazione simultanea all'ingresso dei due segnali di prova a frequenza acustica.
Le prove sono eseguite conformemente alla Racc. 326-2 del CCIR. Le prove devono essere effettuate nelle condizioni normali di prova (paragrafo 3.3.) e nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).
I sistemi di limitazione o di controllo automatico del livello di modulazione devono essere in stato di funzionamento normale. Questa prova può essere ripetuta, a giudizio dell'autorità che è preposta alle prove, eliminando ogni sistema di limitazione o di controllo automatico del livello di modulazione.

4.4.2. Modulazione con la parola.
Il trasmettitore deve poter fornire la sua piena potenza ed essere modulato completamente quando l'operatore parla normalmente davanti al microfono fornito con l'apparato.

4.4.3. Valori imposti per la potenza: 1605 ÷ 3800 kHz.
Su tutte le frequenze della banda 1605 ÷ 3800 kHz la potenza nominale di cresta non deve essere inferiore a 60 watt, né superiore a 400 W.

4.4.4. Valori imposti per la potenza: 4 ÷ 28 MHz.
Su ogni frequenza delle bande marittime tra 4 e 28 MHz sulle quali il trasmettitore può funzionare, la potenza nominale di cresta deve essere superiore a 60 watt e non deve superare 1,5 kW.

4.5. *Controllo automatico di livello, limitatore o combinazione dei due dispositivi.*

Il trasmettitore deve essere dotato di un controllo automatico di livello, di un limitatore di modulazione o dei due dispositivi in grado di funzionare in tutte le classi d'emissione specificate.

4.5.1. Metodo di misura.
Il trasmettitore è modulato, con una potenza compresa fra 0 e — 1 dB rispetto alla potenza nominale di cresta, da un segnale di prova costituito da 4 frequenze acustiche di uguale ampiezza, comprese tra 350 Hz e 2700 Hz, applicate all'ingresso del trasmettitore. Le frequenze acustiche di modulazione non devono essere in relazione armonica tra loro e devono essere spaziate tra loro di almeno 100 Hz. Si fa variare il livello del segnale

di prova e si misurano simultaneamente la tensione di cresta del segnale all'entrata e il valore corrispondente della potenza di cresta in un numero di punti sufficiente a permettere di tracciare un grafico che dia la potenza di uscita in funzione del livello del segnale in ingresso. Questo grafico deve disporsi sulla figura 1 in modo da toccare il limite superiore in almeno due punti, senza superarlo in nessun caso. Si prende nota del livello del segnale in ingresso corrispondente a una potenza di uscita inferiore di 10 dB alla potenza di uscita nominale.

Nota: Affinché le misure siano riproducibili, in particolare quando il segnale di ingresso sia composto da altre combinazioni di frequenze acustiche, è opportuno aggiustare la potenza nominale di uscita utilizzando il grafico rilevato per il controllo automatico di livello, per il limitatore o per i due dispositivi combinati. Il punto iniziale viene definito dal segnale in ingresso la cui tensione di cresta corrisponde a una potenza di cresta inferiore di 10 dB alla potenza nominale di uscita, dopodiché si aumenta il livello del segnale di entrata della differenza in dB fra le tensioni in ingresso corrispondenti alla potenza nominale di uscita e al punto iniziale.

4.5.2. Limiti imposti.
La rappresentazione grafica dei risultati ottenuti deve essere contenuta nei limiti indicati nella figura 1.

4.6. *Risposta delle frequenze acustiche.*

4.6.1. Definizione e metodo di misura.
La risposta alle frequenze acustiche è la variazione della potenza di uscita in funzione della frequenza acustica di modulazione. La risposta viene misurata nelle condizioni in cui nessun controllo automatico di livello o limitatore ne influenzi il risultato.
Nella classe di emissione J3E, la potenza di uscita nel massimo della curva di risposta deve essere inferiore di almeno 6 dB alla potenza nominale di uscita.

4.6.2. Limiti imposti.
La curva di risposta alle frequenze acustiche deve essere compresa nella maschera di figura 2.

4.7. *Potenza delle emissioni parassite.*

4.7.1. La potenza nominale del trasmettitore viene ottenuta con l'applicazione di un segnale di modulazione costituito da due frequenze acustiche la cui spaziatura di frequenza è tale che i prodotti di intermodulazione cadano su frequenze distanziate di almeno 1500 Hz dalla frequenza assegnata.
In queste condizioni, la potenza di ogni emissione parassita, fornita dall'antenna artificiale su una qualsiasi frequenza discreta, deve essere conforme alle condizioni della tabella seguente.
Tutti i sistemi limitatori o di controllo automatico di livello di modulazione devono essere in funzionamento normale.

Differenza △ fra la frequenza dell'emissione non desiderata e la frequenza assegnata (kHz)	Attuazione minima rispetto alla potenza di cresta
—	—
1,5 < △ ≤ 4,5	31 dB
4,5 < △ ≤ 7,5	38 dB
7,5 < △	43 dB, e comunque la potenza della emissione non desiderata non deve superare 50 mW.

La frequenza assegnata è superiore di 1400 Hz alla frequenza della portante.

4.7.2. Il livello delle irradiazioni parassite, compreso il rumore del trasmettitore, non deve raggiungere un valore tale che possa disturbare in maniera apprezzabile il funzionamento di un ricevitore associato, nel caso venga utilizzato il modo di funzionamento duplex.

4.8. *Potenza di ronzio e rumore.*

Quando i morsetti di ingresso del segnale acustico sono aperti o in corto circuito, la potenza totale di ronzio e di rumore nella larghezza di banda necessaria del trasmettitore, misurata sull'antenna artificiale, deve essere inferiore di almeno 40 dB alla potenza nominale di cresta.

4.9. *Funzionamento in regime continuo.*

Con il trasmettitore in emissione alla sua potenza nominale, prodotta dall'applicazione di due segnali sinusoidali a frequenza acustica, che diano in uscita componenti a frequenza radioelettrica di eguale ampiezza, l'apparato, per un periodo di funzionamento in regime continuo di 15 minuti, non deve mostrare una riduzione apprezzabile di potenza nè deve subire danneggiamenti.

4.10. *Protezione del trasmettitore.*

4.10.1. Morsetti d'antenna in corto circuito o aperti.
Con il trasmettitore in emissione alla sua potenza nominale, ottenuta applicando simultaneamente due segnali modulanti di euguale livello, non si deve produrre alcun deterioramento se i morsetti d'antenna sono aperti o in corto circuito per un periodo di 5 minuti per ciascuna delle due situazioni.

4.10.2. Messa in funzione.
Se è necessario ritardare l'applicazione delle tensioni di alimentazione ad una parte qualunque del trasmettitore dopo la sua messa in funzione, questo ritardo deve intervenire automaticamente.

4.11. *Dispositivi di comando e di controllo.*

4.11.1. Riduzione della potenza di uscita.
Se la potenza nominale di uscita supera i 150 W, l'apparato deve avere la possibilità di ridurre la potenza di uscita ad un valore eguale o inferiore a 60 watt.

4.11.2. Controllo dell'accordo.
Il trasmettitore deve essere dotato di indicatori di controllo dell'accordo in numero sufficiente per consentire di raggiungere l'accordo rapidamente e con precisione.
Se è possibile regolare la potenza di uscita per mezzo di un comando manuale, un indicatore di controllo deve fornire l'indicazione di quando il trasmettitore raggiunge la sua potenza nominale di uscita.
Un guasto ad un qualsiasi strumento di controllo non deve provocare l'apertura del circuito di antenna, nè causare variazioni apprezzabili al funzionamento del trasmettitore.

4.11.3. Misura della corrente di antenna.
I trasmettitori che funzionano nella banda delle onde ettometriche devono essere dotati di uno strumento per la misura in ampères della corrente d'antenna sulla frequenza 2182 kHz. Può essere ammesso un semplice indicatore di corrente d'antenna, quando il trasmettitore è destinato a navi che non hanno obbligo di essere dotate di stazione radioelettrica.

4.11.4. Guasto al sistema di accordo automatico.
Quando il trasmettitore è munito di un sistema di accordo automatico, deve essere possibile, in caso di guasto di tale sistema, effettuare rapidamente l'accordo sulla frequenza 2182 kHz a mezzo di un comando manuale.

5. RICEVITORE.

5.1. *Generalità.*

5.1.1. Sistemi di sintonia dei ricevitori ad onde ettometriche.
Per i ricevitori funzionanti nelle bande delle onde ettometriche (v. par. 2.4.2.1.), è impiegato uno dei seguenti sistemi di sintonia (vedere anche par. 5.3.).

5.1.1.1. Ricezione su almeno 23 frequenze predeterminate, compresa la frequenza di soccorso 2182 kHz.

5.1.1.2. Ricezione su almeno 10 frequenze predeterminate, compresa la frequenza di soccorso 2182 kHz, e inoltre sintonia continua sulla gamma di frequenza imposta.

5.1.1.3. Ricezione per mezzo di un dispositivo, ad es. un sintetizzatore, che consenta la sintonia passo a passo, sulle frequenze discrete da esso ottenute.

5.1.1.4. Ricezione con sintonia continua.

5.1.1.5. Per i ricevitori destinati alle navi che non hanno obbligo della stazione radioelettrica, oltre al funzionamento secondo le caratteristiche espresse nei paragrafi 5.1.1.1. e 5.1.1.2., è anche ammesso il funzionamento su 10 frequenze predeterminate.

5.1.1.6. Le frequenze di funzionamento devono poter essere comunque scelte nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni.

5.1.2. Sistemi di sintonia dei ricevitori ad onde decametriche. Per i ricevitori funzionanti nelle bande comprese tra 4 e 28 MHz, conformemente al paragrafo 2.4.2.2., viene impiegato uno dei seguenti sistemi di sintonia (v. anche par. 5.3.).

5.1.2.1. Ricezione su almeno 4 frequenze predeterminate in ciascuna delle bande appropriate. Sulle altre frequenze che possono essere necessarie per l'esercizio, la ricezione può ottenersi per mezzo della sintonia continua.

5.1.2.2. Ricezione per mezzo della sintonia continua su tutte le frequenze in ciascuna delle bande appropriate.

5.1.2.3. Ricezione per mezzo di un dispositivo, ad es. un sintetizzatore, che consenta la sintonia passo a passo, sulle frequenze discrete da esso ottenute.

5.1.2.4. Le frequenze di funzionamento devono poter essere comunque scelte nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo dal regolamento delle radiocomunicazioni.

5.1.3. Antenna artificiale.

5.1.3.1. Per le prove di omologazione il ricevitore dovrà rispondere alle condizioni della presente specifica, essendo collegato ad una antenna artificiale, che abbia le caratteristiche qui di seguito specificate. Ciò non implica in alcun modo che il ricevitore possa funzionare soltanto su una antenna di tali caratteristiche.

5.1.3.2. L'antenna artificiale consiste in una resistenza di 10 ohm e una capacità di 250 pF collegate in serie.

5.1.3.3. 4 ÷ 28 MHz:
L'antenna artificiale consiste in una resistenza di 50 ohm.

5.1.4. Segnali di prova applicati all'ingresso del ricevitore.

5.1.4.1. I generatori dei segnali di prova sono collegati all'ingresso del ricevitore attraverso una rete tale che l'impedenza che si presenta all'ingresso del ricevitore sia eguale a quella dell'antenna artificiale le cui caratteristiche figurano ai paragrafi 5.1.3.2. e 5.1.3.3. Questa condizione deve essere soddisfatta sia che si tratti di un solo segnale di prova, sia di due o più segnali applicati contemporaneamente al ricevitore.

5.1.4.2. I livelli dei segnali all'ingresso sono espressi in valori di f.e.m. ai morsetti di uscita dei generatori con associate le reti descritte al par. 5.1.4.1.

5.1.5. Uscita del ricevitore.

5.1.5.1. La potenza di uscita del ricevitore viene misurata su una resistenza di valore il più possibile vicino al modulo dell'impedenza della cuffia e dell'altoparlante, a seconda dei casi.

5.1.5.2. La potenza di uscita normale utilizzata nella presente specifica viene misurata alla frequenza di 1000 Hz ed il suo valore è il seguente:
a) 1 mW per la ricezione in cuffia;
b) 50 mW per la ricezione in altoparlante.

5.1.5.3. Il ricevitore deve poter fornire, con una distorsione armonica non superiore al 10 %, una potenza di uscita di 500 mW in altoparlante.

5.2. *Errore e deriva della sintonia.*

5.2.1. Definizioni.
L'errore di sintonia è la differenza tra la frequenza predisposta sul ricevitore e la frequenza della portante del segnale di ingresso sulla quale il ricevitore è sintonizzato.
La deriva della sintonia è lo spostamento che subisce la sintonia in un determinato tempo durante il quale non vi sia alcun ritocco delle regolazioni.

5.2.2. Metodo di misura dell'errore di sintonia.
La misura viene effettuata su un numero di frequenze sufficienti per valutare l'errore su tutta l'estensione delle gamme di frequenza sulle quali il ricevitore può funzionare Le misure sono effettuate nelle condizioni normali di prova (par. 3.3.) e nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).
Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di prova radioelettrico con modulato, alla frequenza nominale della portante più 1000 Hz, con precisione di ± 3 Hz.
Con il correttore di frequenza nella posizione centrale il ricevitore viene regolato in modo da leggere su di esso il valore della portante corrispondente. Si misura la frequenza in uscita e si valuta la differenza tra 1000 Hz e questa frequenza. Per i ricevitori a frequenze predeterminate, questo valore viene riportato nel processo verbale delle prove come errore di sintonia; per i ricevitori a sintonia continua, la prova viene ripetuta dopo aver agito sul comando in una misura sufficiente per recuperare il gioco del meccanismo, dopodichè questo comando viene riportato sul valore nominale della frequenza portante scelta, nel senso inverso a quello utilizzato per la precedente misura. Questa operazione viene ripetuta un certo numero di volte e l'errore di sintonia del ricevitore viene determinato prendendo il valore quadratico medio di tutti i risultati così ottenuti. Se il costruttore fornisce un metodo di verifica, questo può essere applicato una volta per ciascuna banda di frequenze nelle quali il ricevitore deve funzionare, e per ciascuna temperatura ambiente.

5.2.3. Limiti imposti per l'errore di sintonia.
Per i ricevitori pilotati a quarzo (per esempio a frequenze predeterminate, a sintetizzatore, a controllo a comparazione di fase, ecc.) l'errore di sintonia non deve superare 50 Hz. L'errore di sintonia per i ricevitori ad accordo continuo non pilotati a quarzo non deve superare ± 150 Hz.

Nota: Il valore di 50 Hz passa a 40 Hz dal 1° gennaio 1985, per i radioricevitori funzionanti nella banda 1605-3800 kHz.

5.2.4. Metodo di misura per la deriva di sintonia.
Al ricevitore a sintonia continua viene applicato un segnale di prova di frequenza appropriata, e la sintonia viene regolata per un segnale di uscita di 1000 Hz. Al ricevitore a frequenze predeterminate viene applicato all'ingresso un segnale di prova non modulato, la cui frequenza è la frequenza nominale della portante più 1000 Hz, con la precisione di ± 3 Hz. Il correttore di frequenza del ricevitore è regolato in una posizione vicina alla metà della gamma ricoperta.
La frequenza all'ingresso del ricevitore viene mantenuta costante e si misura la frequenza in uscita ad intervalli di tempo convenienti: i risultati sono utilizzati per valutare la deriva della sintonia. Durante queste misure la temperatura ambiente è mantenuta costante entro ± 3° C. Le prove devono essere effettuate nelle condizioni normali di prova (par. 3.3.) e nelle condizioni estreme di prova (parr. 3.4.1. e 3.4.2. applicati simultaneamente).

5.2.5. Limiti imposti per la deriva di sintonia.
Durante ogni periodo di 15 minuti, successivo al periodo di riscaldamento definito al par. 3.7.2., la differenza tra la frequenza di uscita a un istante qualunque e la frequenza di uscita all'inizio di questo periodo di 15 minuti non deve superare 20 Hz.
Per i ricevitori a frequenze predeterminate, le frequenze misurate in uscita devono, ad ogni istante, essere comprese tra 950 e 1050 Hz.

Nota: A partire dal 1° gennaio 1985, per i radioricevitori funzionanti nella banda 1605-3800 kHz, i valori 950 e 1050 Hz cambiano rispettivamente in 960 e 1040 Hz.

5.3. *Correttore di frequenza.*

Il sistema di sintonia del ricevitore deve consentire di ridurre l'errore sulla frequenza a meno di 10 Hz. Questo si deve ottenere di preferenza per mezzo di un comando fine di sintonia o correttore di frequenza che agisce sulla frequenza prima del filtro della media frequenza. Lo spostamento del correttore di frequenza deve avere un'ampiezza sufficiente per consentire un'agevole regolazione. Per i ricevitori a frequenze predeterminate, la estensione della regolazione del correttore di frequenza deve essere almeno di ± 150 Hz e non deve superare ± 500 Hz.

5.4. *Sensibilità massima utilizzabile.*

5.4.1. Definizione.
La massima sensibilità utilizzabile è il livello minimo di un segnale a frequenza radioelettrica, modulato come indicato, che produce all'uscita del ricevitore un valore prefissato del rapporto tra (segnale + rumore + distorsione) e rumore (in simboli: S + N + D/N) oppure del rapporto tra (segnale + rumore + distorsione) e (rumore + distorsione) (in simboli: S + N + D/N + D) e, nello stesso tempo, una potenza di uscita almeno eguale alla potenza di uscita normale.

5.4.2. Metodo di misura.
Le prove vengono effettuate sul ricevitore funzionante in ciascuna delle bande di frequenza ed in ciascuna classe di emissione per le quali è previsto. Il controllo automatico di guadagno deve essere incluso. Per la ricezione delle classi di emissione R3E e J3E, si utilizza un segnale di ingresso non modulato di frequenza superiore di 1000 Hz a quella della portante, su cui il ricevitore è sintonizzato. Per la ricezione delle classi A3E e H3E si utilizza un segnale di ingresso di frequenza eguale a quella della portante, modulato al 30% da un segnale di 1000 Hz.
Per ciascuna prova il livello di ingresso del segnale di prova è regolato in modo da ottenere un rapporto S + N + D/N o S + N + D/N + D di 20 dB ed una potenza di uscita di valore normale. Il livello misurato in ingresso è la massima sensibilità utilizzabile.

5.4.3. Limiti imposti.

5.4.3.1. Per la gamma delle onde ettometriche, la massima sensibilità utilizzabile deve essere migliore di:
+ 16 dB/μV per le classi di emissione R3E e J3E;
+ 30 dB/μV per le classi di emissione A3E e H3E.

5.4.3.2. Per la gamma delle onde decametriche, nelle classi di emissione R3E e J3E, la massima sensibilità utilizzabile deve essere migliore di:
+ 11 dB/μV.

5.5. *Banda passante.*

5.5.1. Definizione.
La banda passante, misurata all'uscita del ricevitore, è la larghezza di banda di frequenze all'interno della quale la attenuazione rispetto al livello massimo non supera 6 dB. Le frequenze sono definite rispetto alla frequenza della portante o dal valore della frequenza acustica, secondo i casi.

5.5.2. Metodo di misura.

5.5.2.1. Classi di emissione J3E/R3E.
Con il controllo automatico di guadagno escluso, si applica all'ingresso del ricevitore un segnale di prova a frequenza radioelettrica come indicato al par. 5.1.4.
Si fa variare la frequenza del segnale di prova e si misura la sua tensione e la tensione del segnale alla uscita a frequenza acustica per un numero di frequenze sufficiente per permettere di determinare la banda passante a frequenza acustica.
All'inizio della misura si potrà agire sul correttore di frequenza del ricevitore per un aggiustaggio della sintonia, ma, dopo questa regolazione, la posizione del correttore deve trovarsi nel terzo mediano della sua capacità di escursione. Nel corso della prova, la posizione dei comandi di sintonia del ricevitore non deve essere ritoccata.

5.5.2.2. Classi di emissione A3E/H3E.
Si applica all'entrata del ricevitore un segnale di prova con un livello pari a 60 dB/μ, modulato alla frequenza di 1000 Hz con profondità di modulazione del 30% e il ricevitore è regolato per fornire alla sua uscita la potenza normale. Si fa variare quindi la frequenza di modulazione, mantenendo costante la profondità di modulazione del 30%, e si misura il livello di uscita corrispondente a ciascuna frequenza di modulazione.

5.5.3. Limiti imposti.

5.5.3.1. Classi di emissione J3E/R3E.
La banda passante a frequenza acustica, misurata alla uscita a frequenza acustica del ricevitore, deve avere un limite inferiore al di sotto di 350 Hz e un limite superiore al di sopra di 2700 Hz.

5.5.3.2. Classi di emissione A3E/H3E.
La banda passante a frequenza acustica deve avere un limite inferiore al di sotto di 350 Hz e un limite superiore al di sopra di 2700 Hz.
Per la frequenza di 6 kHz, l'attenuazione rispetto alla risposta massima deve essere di almeno 20 dB.

5.6. *Prova di selettività a due segnali rispetto ad un segnale nel canale adiacente.*

5.6.1. Definizione.
Una prova di selettività a due segnali rispetto ad un segnale nel canale adiacente è una indicazione importante della effettiva selettività, definita come l'attitudine del ricevitore a discriminare un segnale utile (sul quale e accordato il ricevitore) da segnali disturbanti (aventi frequenze generalmente al di fuori della banda passante), i cui livelli siano tali da poter dar luogo ad effetti di non linearità quando il segnale utile e quelli interferenti agiscono simultaneamente. La selettività rispetto ad un segnale nel canale adiacente è definita, per la presente specifica, come il rapporto tra i livelli all'ingresso del ricevitore dei segnali interferenti e del segnale utile quando i segnali interferenti producono una riduzione del rapporto S + N + D/N o S + N + D/N + D da 20 dB a 14 dB.

5.6.2. Metodo di misura.
Le modalità per la applicazione dei due segnali di prova all'ingresso del ricevitore sono quelle del par. 5.1.4. Il controllo automatico di guadagno è inserito. Il segnale utile è costituito:

a) per le classi di emissione J3E e R3E da un segnale non modulato la cui frequenza è di 1000 Hz superiore a quella di sintonia del ricevitore;
b) per le classi di emissione A3E e H3E da un segnale alla frequenza della portante, su cui il ricevitore è sintonizzato, modulato a 1000 Hz con una profondità di modulazione del 30%.

Il ricevitore viene regolato per ottenere la potenza di uscita normale (v. par. 5.1.5.) sulla frequenza utile e un rapporto S + N + D/N o S + N + D/N + D di 20 dB (cioè un livello eguale alla massima sensibilità utilizzabile definita al par. 5.4.).
All'ingresso del ricevitore si applica un segnale interferente, secondo le modalità indicate nel par. 5.1.4. Questo segnale è modulato con una profondità del 30% a 400 Hz. Il livello del segnale interferente viene aumentato (partendo da un livello debole) fino a che il rapporto S+N+D/N o S+N+D/N+D si riduce da 20 dB a 14 dB.

5.6.3. Limiti imposti.
Il valore della selettività rispetto ad un segnale sul canale adiacente deve essere superiore ai valori delle tabelle 5.6.3.a e 5.6.3.b.

Scarto in frequenza del segnale interferente rispetto alla portante del segnale utile	Selettività rispetto ad un segnale sul canale adiacente
—	—
− 1 kHz e + 4 kHz	40 dB
− 2 kHz e + 5 kHz	50 dB
− 5 kHz e + 8 kHz	60 dB

TABELLA 5.6.3.a. *Classi di emissione* J3E/R3E

Scarto in frequenza del segnale interferente rispetto alla portante del segnale utile	Selettività rispetto ad un segnale nel canale adiacente
—	—
− 10 kHz e + 10 kHz	40 dB
− 20 kHz e + 20 kHz	50 dB

TABELLA 5.6.3.b. *Classi di emissione* A3E/H3E

5.7. *Prove di selettività a due segnali* (bloccaggio e transmodulazione).

5.7.1. Definizioni.
Il bloccaggio è una modifica (generalmente una riduzione) della potenza di uscita o una riduzione del rapporto S + N + D/N di un ricevitore, derivante dalla presenza di un segnale interferente su una frequenza diversa da quella di sintonia. La transmodulazione è il trasferimento, sul segnale utile, della modulazione di un segnale interferente modulato emesso su un'altra frequenza. Il bloccaggio e la transmodulazione si producono spesso simultaneamente.

5.7.2. Metodi di misura.
Le prove sono effettuate con il controllo automatico di guadagno inserito ed applicando simultaneamente all'ingresso del ricevitore due segnali di prova. Uno dei segnali è quello utile sul quale è sintonizzato il ricevitore, l'altro è quello interferente.

5.7.2.1. Le misure vengono eseguite con un segnale utile all'ingresso con un livello di 60 dB/μV. La misura del bloccaggio è ripetuta per un livello del segnale utile uguale alla sensibilità massima utilizzabile del ricevitore.

5.7.2.2. Per le prove di ricezione nelle classi di emissione R3E e J3E il segnale di prova utile è un segnale non modulato, la cui frequenza è di 1000 Hz superiore alla frequenza di sintonia del ricevitore.
Per le prove di ricezione nelle classi di emissione A3E e H3E il segnale utile è un segnale di frequenza uguale a quello della portante sulla quale il ricevitore è sintonizzato, modulato con un segnale di 1000 Hz con una profondità del 30%.

5.7.2.3. Per la prova di bloccaggio il ricevitore è regolato in modo che il segnale utile produca all'uscita la potenza normale. Successivamente viene applicato un segnale interferente la cui frequenza differisca di ± 20 kHz da quella del segnale utile.
Si aumenta il livello del segnale interferente fino a che si produca o una variazione di 3 dB del livello di uscita del segnale utile, oppure una riduzione di 6 dB del rapporto S + N + D/N quale che sia l'effetto che si manifesti per primo. Quando si manifesta tale condizione, il livello d'ingresso del segnale interferente è il livello del bloccaggio.
Nell'effettuazione di questa misura è opportuno prendere adeguate precauzioni per evitare che i risultati risentano in maniera sensibile delle componenti del segnale di uscita prodotte dalla distorsione.

5.7.2.4. Per la prova di transmodulazione il ricevitore viene regolato in modo che il segnale utile dia in uscita la potenza normale. Successivamente viene applicato il segnale interferente la cui frequenza differisca di ± 20 kHz da quella del segnale utile. Il segnale interferente è modulato da un tono a 400 Hz con una profondità del 30%. Si aumenta successivamente il livello d'ingresso del segnale interferente fino a quando la potenza totale del segnale interferente all'uscita del ricevitore conseguente alla transmodulazione sia inferiore di 30 dB al livello del segnale utile. Quando si verifica questa condizione, il livello d'ingresso del segnale interferente è il livello di transmodulazione.

5.7.3. Limiti imposti.

5.7.3.1. Bloccaggio.
a) Con livello del segnale utile di + 60 dB/μV, il livello del segnale interferente non deve essere inferiore a + 100 dB/μV.
b) Con un livello del segnale utile uguale alla massima sensibilità utilizzabile, il livello del segnale interferente deve essere superiore di almeno 65 dB al livello di sensibilità.

5.7.3.2. Per la *transmodulazione* il livello del segnale interferente non deve essere superiore a + 90 dB/μV.

5.8. *Intermodulazione.*

5.8.1. Definizione.
L'intermodulazione è un processo a seguito del quale l'applicazione simultanea di due o più segnali (generalmente interferenti) a un circuito non lineare produce altri segnali.

5.8.2. Metodo di misura.

5.8.2.1. Classi di emissione J3E e R3E.
Si inserisce il controllo automatico di guadagno e si regolano al massimo valore i comandi dei guadagni a frequenze alte ed intermedie.
Si applica poi all'ingreso del ricevitore un segnale la cui frequenza sia superiore di 1000 Hz a quella di sintonia del ricevitore e il cui livello sia di + 30 dB/μV. Si regola il comando di guadagno a bassa frequenza onde ottenere all'uscita la potenza normale. Successivamente si toglie il segnale e si applicano simultaneamente due segnali non modulati di eguale livello all'ingresso del ricevitore. Nessuno dei due segnali deve avere una frequenza spostata di meno di 30 kHz dalla frequenza del segnale utile (le frequenze all'ingresso del ricevitore che sono suscettibili di dar luogo a prodotti di intermodulazione nocivi figurano nella Racc. 332-3, par. 6.4., del CCIR). Nella scelta delle frequenze da utilizzare per questa misura si devono evitare quelle su cui si producono risposte parassite. I livelli d'ingresso dei due segnali devono rimanere uguali e debbono essere regolati in maniera tale che la potenza d'uscita del ricevitore prodotta dalla combinazione dei segnali sia uguale alla potenza di uscita normale Se la caratteristica « livello di uscita-livello di ingresso » non consente di determinare con precisione i livelli di ingresso sopra indicati, ci si assicurerà semplicemente che le condizioni di funzionamento del controllo automatico di guadagno siano le stesse di quando viene applicato il segnale utile, utilizzando, per esempio, come riferimento, la tensione del controllo automatico di guadagno.

5.8.2.2. Classi di emissione A3E e H3E.
Il metodo di misura è lo stesso di quello utilizzato per le classi di emissione J3E e R3E con due eccezioni:
a) il segnale utile di prova ha la frequenza della portante ed è modulato a 1000 Hz con una profondità del 30 per cento;
b) il segnale interferente, la cui frequenza è maggiormente spostata rispetto a quella della portante, è modulato a 1000 Hz con una profondità del 30%. L'altro segnale interferente non è modulato.

5.8.3. Limiti imposti.
Il livello di ciascuno dei due segnali che si combinano per produrre in uscita la potenza normale non deve essere inferiore a + 80 dB/μV.

5.9. *Selettività* (risposte parassite).

5.9.1. Definizione.
Il rapporto di protezione contro le risposte parassite è il rapporto tra il livello d'ingresso del segnale interferente, sulla frequenza della risposta parassita, e il livello d'ingresso del segnale utile, quando i segnali utili ed interferenti producono ciascuno separatamente lo stesso rapporto S+N+D/N o S+N+D/N+D all'uscita del ricevitore.

5.9.2. Metodo di misura.
Il ricevitore viene regolato come prescritto al par. 5.4.2. (prova di sensibilità). Nessuna modifica deve essere apportata ai comandi del ricevitore durante tutta la durata della prova.
Successivamente si fa variare la portante del segnale d'ingresso allo scopo di individuare le risposte parassite. Ogni volta che viene individuata una risposta parassita, si regola la portante del segnale d'ingresso fino ad ottenere in uscita il valore massimo di potenza. Si regola allora il livello d'ingresso onde ottenere all'uscita del ricevitore un rapporto S+N+D/N o S+N+D/N+D di 20 dB. Si determina allora il rapporto tra il livello d'ingresso di ciascun segnale parassita e il livello d'ingresso del segnale utile.

5.9.3. Limiti imposti.

5.9.3.1. L'attenuazione sulla frequenza immagine non deve essere inferiore ai seguenti valori:
a) 60 dB quando il segnale utile si trova nella gamma 1605 kHz/15 MHz;
b) 50 dB quando il segnale utile si trova nella gamma 15 ÷ 28 MHz.

5.9.3.2. Il rapporto di protezione sulla frequenza intermedia non deve essere inferiore a 60 dB.

5.9.3.3. Il rapporto di protezione sulle altre risposte parassite deve essere almeno di 60 dB.

5.10. *Livello di armoniche all'uscita.*

5.10.1. Definizione.
Il livello di armoniche all'uscita di un ricevitore è la tensione totale efficace di tutte le componenti armoniche della frequenza di modulazione, che compaiono all'uscita per effetto di non linearità del ricevitore. Per questa prova il livello di armoniche viene espresso in percentuale della tensione efficace totale all'uscita, ottenuta quando si applica un segnale di modulazione sinusoidale unico.

5.10.2. Metodo di misura.
Si applica all'ingresso del ricevitore un segnale utile di prova non modulato di frequenza superiore di 1000 Hz a quella di sintonia del ricevitore. Il ricevitore è sintonizzato correttamente seguendo l'indicazione del quadrante o dell'apparato di controllo e si fa variare il livello del segnale all'ingresso tra + 30 dB/µV e + 80 dB/µV, mantenendo il livello d'uscita costante eguale alla potenza d'uscita normale. In queste condizioni si misura il livello di armoniche.

5.10.3. Limiti imposti
Con livelli d'ingresso variabili tra + 30 dB/µV e + 80 dB/µV la percentuale di armoniche non deve superare il 5%.

5.11. *Intermodulazione alle frequenze acustiche.*

5.11.1 Definizione.
L'intermodulazione alle frèquenze acustiche è generata dalla presenza simultanea di segnali utili in numero eguale o superiore a due, che si combinano nel demodulatore del ricevitore, nell'amplificatore di bassa frequenza o contemporaneamente in questi due circuiti. Essa viene espressa sotto forma di rapporto tra ciascuna delle componenti d'intermodulazione ed il livello di uno dei due segnali di prova di eguale ampiezza.

5.11.2 Metodo di misura.
Si inserisce il controllo automatico di guadagno e si regolano nella loro massima posizione gli eventuali comandi manuali di guadagno alle frequenze alte e intermedie. Si applica all'ingresso un segnale non modulato, di frequenza superiore di 1100 Hz alla frequenza di sintonia del ricevitore, il cui livello sia pari a + 40 dB/µV. Si applica inoltre un secondo segnale non modulato di frequenza superiore di 1700 Hz a quella di sintonia del ricevitore e di livello tale che i segnali a frequenza acustica di 1100 e 1700 Hz all'uscita del ricevitore siano di eguale ampiezza. La potenza di uscita del ricevitore viene regolata al suo valore normale per mezzo del comando di guadagno dell'amplificatore di bassa frequenza, e precisamente al valore di 1 mW all'uscita in cuffia e al valore di 50 mW all'uscita in altoparlante. In queste condizioni si misura l'intermodulazione alle frequenze acustiche.

5.11.3. Limiti imposti.
Nessuna componente d'intermodulazione deve superare — 25 dB rispetto al livello d'uscita di uno dei due segnali utili.

5.12. *Irradiazioni parassite.*

5.12.1. Definizione.
Le irradiazioni parassite sono emissioni di qualsiasi natura a frequenza radioelettrica, prodotte dal ricevitore ed irradiate sia dall'antenna, sia da altri conduttori collegati al ricevitore, sia direttamente dal ricevitore stesso.

5.12.2. Metodo di misura.
Le emissioni parassite irradiate dall'antenna vengono misurate sull'antenna artificiale definita ai paragrafi 5.1.3.2. e 5.1.3.3. L'antenna artificiale deve essere collegata al ricevitore. La presenza di segnali sull'antenna artificiale viene rilevata utilizzando un analizzatore di spettro o un altro strumento e viene valutata la tensione efficace di ogni componente dell'emissione parassita.

5.12.3. Limiti imposti.
La potenza di ogni componente discreta misurata sulla antenna artificiale non deve superare 1 nW (1×10 [illegible] W).

5.13. *Segnali parassiti di origine interna.*

I segnali parassiti di origine interna non devono produrre, all'uscita del ricevitore, una potenza acustica superiore di 10 dB al livello normale di rumore prodotto dal ricevitore.

5.14. *Comando di guadagno.*

5.14.1. Definizione.
Comandi di guadagno manuali ed automatici.
Il ricevitore deve essere provvisto di un comando manuale di guadagno alle frequenze acustiche e, se necessario, di un comando di guadagno alle frequenze alte o intermedie o di entrambi questi ultimi due comandi.
Un controllo automatico di guadagno in grado di funzionare in maniera soddisfacente per segnali di classe J3E, R3E e H3E deve essere presente nel ricevitore. Questo controllo automatico deve poter essere escluso.

5.14.2. Prove e limiti imposti.

5.14.2.1. Per verificare le caratteristiche del comando manuale di guadagno alle frequenze alte ed intermedie, se esiste, o di questi due comandi, si procede ad alcune prove escludendo il controllo automatico di guadagno. In tali condizioni il ricevitore deve essere regolato in ciascuna delle gamme di frequenza per le quali è stato progettato.
Per la ricezione delle classi di emissione J3E e R3E si utilizza un segnale d'ingresso non modulato la cui frequenza si trovi nella banda passante del ricevitore. Per la ricezione delle classi di emissione A3E e H3E si utilizza un segnale di ingresso modulato a 1000 Hz con una profondità del 30% e la cui frequenza è quella di sintonia del ricevitore. In ciascuna prova il livello del segnale d'ingresso è eguale alla massima sensibilità utilizzabile misurata come precisato al paragrafo 5.4. Il livello di ingresso viene successivamente aumentato di 20 dB e la potenza all'uscita viene ridotta al suo valore normale utilizzando il comando manuale di guadagno ad alta frequenza e a frequenza intermedia o contemporaneamente i due comandi. Il rapporto S+N+D/N deve essere allora di almeno 35 dB.

5.14.2.2. Per verificare le caratteristiche del controllo automatico di guadagno si effettuano prove regolando il ricevitore in ciascuna delle sue gamme di funzionamento. Per la ricezione delle classi di emissione J3E e R3E viene utilizzato un segnale d'ingresso non modulato la cui frequenza si trovi nella banda passante del ricevitore.
Per i ricevitori il cui controllo automatico di guadagno utilizza unicamente la portante ridotta dei segnali di classe R3E, la prova viene eseguita con un segnale di ingresso di classe R2N (A2A).
Per la ricezione delle classi di emissione A3E e H3E, si impiega un segnale d'ingresso la cui frequenza è quella della sintonia del ricevitore, modulato a 1000 Hz con una profondità del 30%. In ciascuna prova il livello del segnale d'ingresso è uguale al livello di sensibilità misurata come precisato al paragrafo 5.4. Il livello d'ingresso viene successivamente aumentato di 20 dB. Il rapporto S+N+D/N deve essere in queste condizioni almeno di 35 dB. Nel corso di questa prova si deve evitare che le componenti dovute alla distorsione del segnale d'uscita influenzino in maniera sensibile il risultato.

5.14.2.3. Nelle condizioni di prova indicate al paragrafo 5.14.2.2. il ricevitore deve essere regolato perché dia all'uscita un livello inferiore di 10 dB a quello di uscita normale. Si aumenta poi il livello d'ingresso di 70 dB. L'aumento che ne risulta in uscita non deve superare 10 dB.

5.14.2.4. I valori per il tempo di attacco e per il tempo di rilascio del controllo automatico di guadagno devono essere entro i limiti seguenti:

2 ÷ 30 ms per il tempo di attacco;
0.5 ÷ 4 sec per il tempo di rilascio.

5.15. Nessun deterioramento deve verificarsi quando si applica al ricevitore, per 15 minuti, secondo le modalità del paragrafo 5.1.4., un segnale di prova non modulato di tensione efficace di 30 V, la cui frequenza è una qualunque di quelle di funzionamento del ricevitore.
Il ricevitore deve funzionare normalmente senza necessità di ritocchi dopo che viene tolto il segnale di prova. Il ricevitore deve inoltre essere protetto contro i deterioramenti che potrebbero risultare dalle tensioni di origine elettrostatica che possano manifestarsi ai suoi morsetti di ingresso.

FIG. 1. _ CARATTERISTICA DI LIMITAZIONE, DI COMPRESSIONE O DEI DUE EFFETTI COMBINATI _

FIG.2 _ RISPOSTA ALLE FREQUENZE ACUSTICHE_

(5600)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2711/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

(*Pubblicato nel n.* L 266 *del* 21 *settembre* 1981)

(258/C)

Regolamento (CEE) n. 2712/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2713/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2714/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che sopprime i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2715/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2716/81 della commissione, del 16 settembre 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2717/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 2718/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 2719/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 2720/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa, per il quarto trimestre 1981, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2721/81 della commissione, del 17 settembre 1981, relativo alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2722/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2723/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2724/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2701/81 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2725/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2726/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2727/81 della commissione, del 18 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2630/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 258 dell'11 settembre 1981.

(*Pubblicati nel n.* L 265 *del* 19 *settembre* 1981)

(259/C)

Regolamento (CEE) n. 2728/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76.

Regolamento (CEE) n. 2729/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2730/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2731/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(*Pubblicati nel n.* L 272 *del* 26 *settembre* 1981)

(260/C)

Regolamento (CEE) n. 2732/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2733/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2734/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2735/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2736/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2737/81 della commissione, del 21 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

(*Pubblicati nel n.* L 267 *del* 22 *settembre* 1981)

(261/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari) è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5814)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un compendio immobiliare

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia 19 maggio 1981, n. 103/1ª, l'Istituto universitario di architettura di Venezia è stato autorizzato ad acquistare dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano un compendio immobiliare per il complessivo importo di L. 1.450.000.000 da destinare a sede del predetto Istituto.

(5853)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 giugno 1981, concernente l'istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 3967, all'art. 2, lettera *b*), dove è scritto: «Coordinatore: prof. *Enzo* Faccioli», leggasi: «Coordinatore: prof. *Ezio* Faccioli»;

a pag. 3968, all'art. 2, lettera *c*), dove è scritto: «Coordinatore: prof. Carlo *Garavini*», leggasi: «Coordinatore: professore Carlo *Gavarini*»;

a pag. 3968, all'art. 2, lettera *c*), dove è scritto: «Coordinatore: prof. *Antonio* Jetto», leggasi: «Coordinatore: prof. *Antonino* Jetto».

(5840)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 9, in data 5 ottobre 1981, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio delle relazioni tra le strutture e reattività chimica - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche - Padova.

(*Bando n.* 307.96.2):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova (modificazione e proroga);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per ricerche sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera Borromeo (Milano);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma.

(*Bando n.* 331.26.1):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio brevetti - normativa tecnica - Roma.

(*Bando n.* 309.60.9):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i problemi minerari - Torino.

(*Bando n.* 307.50.2):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7, 00100 Roma.

(5842)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1979 concernente i concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, riservati alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e alle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 11 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 304, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, due concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservati, rispettivamente, alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca ed alle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerata la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 11 ottobre 1979 alle norme predette;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 11 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, è aggiunto il seguente comma:

« I candidati al concorso di cui al n. 3) dello stesso art. 1 debbono, inoltre, appartenere al gruppo linguistico tedesco; i candidati al concorso di cui al n. 4) possono indifferentemente appartenere ad uno dei gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino purché conoscano le lingue italiana e tedesca ».

Art. 2.

Al quarto comma, secondo capoverso della lettera *b*), dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 11 ottobre 1979 alle parole « i candidati che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente art. 2 », sono sostituite dalle seguenti: « i candidati che si trovino nelle condizioni previste negli ultimi due commi del precedente art. 2 ».

Art. 3.

All'art. 7 del citato decreto ministeriale 11 ottobre 1979 è aggiunto il seguente comma: « Alle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 1 è aggregato, ai sensi e per gli effetti previsti nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, un docente universitario di lingua tedesca ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 ottobre 1979 è aggiunto il seguente: « I candidati ai concorsi di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 1 possono svolgere le prove d'esame in lingua italiana o tedesca ».

Art. 5.

All'art. 13 del decreto ministeriale 11 ottobre 1979 è aggiunto il seguente comma: « I vincitori del concorso di cui al n. 3) del precedente art. 1 dovranno produrre, altresì, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco ».

Art. 6.

All'art. 14, seconda comma, le parole « i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati alla sovrintendenza scolastica provinciale di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati, rispettivamente, agli uffici dell'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca e dell'intendente scolastico per le scuole delle località ladine » della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1981
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 18

(5844)

Rettifica al decreto ministeriale 29 ottobre 1979 concernente i concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riservati alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e alle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 305, con il quale sono stati indetti fra gli altri, due concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservati, rispettivamente, alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca ed alle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Bolzano;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerata la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 29 ottobre 1979 alle norme predette;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980, è aggiunto il seguente comma:

« I candidati al concorso di cui al n. 3) dello stesso art. 1 debbono, inoltre, appartenere al gruppo linguistico tedesco; i candidati al concorso di cui al n. 4) possono indifferentemente appartenere ad uno dei gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino purchè conoscano le lingue italiana e tedesca ».

Art. 2.

Al quarto comma, secondo capoverso della lettera *b*), dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 ottobre 1979 alle parole « i candidati che si trovino nelle condizioni previste nello ultimo comma del precedente art. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « i candidati che si trovino nelle condizioni previste negli ultimi due commi del precedente art. 2 ».

Art. 3.

All'art. 7 del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1979 è aggiunto il seguente comma: « Alle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 1 è aggregato, ai sensi e per gli effetti previsti nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, un docente universitario di lingua tedesca ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 ottobre 1979 è aggiunto il seguente: « I candidati ai concorsi di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 1 possono svolgere le prove d'esame in lingua italiana o tedesca ».

Art. 5.

All'art. 13 del decreto ministeriale 29 ottobre 1979 è aggiunto il seguente comma: « I vincitori del concorso di cui al n. 3) del precedente art. 1 dovranno produrre, altresì, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco ».

Art. 6.

All'art. 14, secondo comma, le parole « i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati alla sovrintendenza scolastica provinciale di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati, rispettivamente, agli uffici dell'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca e dell'intendente scolastico per le scuole delle località ladine » della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1981
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 183

(5843)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) indirizzo commerciale, per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria - tecnico) indirizzo commerciale, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Bologna alle ore 8 del giorno 25 ottobre 1981 nella sede appresso indicata:

istituto tecnico commerciale «G. Marconi», via Matteotti, 7.

(5890)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. 19.
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Campo di applicazione della legge

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

L'azione preventiva sarà estesa a tutti i fattori di nocività, compresi quelli non espressamente previsti dalla normativa in materia, superando il concetto che gli interventi debbano essere limitati ai rischi tabellati e per ciò stesso privilegiati.

La Regione e l'U.S.L. realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro garantendo un dialogo permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali, realizzato attraverso incontri almeno semestrali.

Art. 2.
Compiti della Regione

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione e assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale.

Art. 3.
Compiti della U.S.L.

L'organizzazione e la gestione della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalla U.S.L. attraverso un apposito servizio istituito ai sensi della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, di organizzazione dei servizi dell'U.S.L. e con l'utilizzazione di tutti gli altri presidi dell'U.S.L. e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 833/78.

Attraverso i comitati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, vengono trasmesse al comitato di gestione dell'U.S.L. le istanze e le osservazioni dell'utenza in merito alla attività del servizio; si realizza in tal modo una gestione partecipata delle attività del servizio al fine di estendere la prevenzione alla più vasta morbilità dovuta all'ambiente di lavoro, non riconducibile soltanto a norme codificate di nocività professionale, ma orientata alle effettive situazioni, personali o collettive, collegate al lavoro presente o remoto.

Art. 4.
Compiti del servizio

Il servizio di cui al precedente art. 3 promuove gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza e alla eliminazione dei fattori di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro.

In particolare spettano al servizio di cui al precedente art. 3:

1) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

2) la predisposizione ed il costante aggiornamento di mappe di rischio attraverso un censimento realizzato anche a livello di gruppo omogeneo di lavorazione, con l'obbligo per le aziende di comunicare la composizione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;

3) l'accertamento dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro, i controlli sulle macchine e sugli impianti in applicazione delle norme di legge vigenti, le conseguenti prescrizioni delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro con la partecipazione dell'azienda e dei lavoratori nella formulazione delle soluzioni e nella successiva validazione, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

4) il coordinamento e l'indirizzo degli accertamenti sanitari sui lavoratori in modo da rendere gli interventi mirati ai rischi;

5) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione delle conoscenze sulle cause di nocività ambientale e sulla patologia professionale anche allo scopo di promuovere l'educazione sanitaria, secondo le modalità previste dal punto *b*) del primo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

6) l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla normativa vigente.

Art. 5.
Programmazione e coordinamento delle attività

I compiti di cui ai punti 2) e 6) del precedente art. 4 sono decentrati a livello di distretto socio-sanitario di base.

I compiti di cui ai restanti punti sono attribuiti al servizio di cui al precedente art. 3 che assolve pure la funzione di servizio multizonale di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le prestazioni, che per caratteristiche tecniche e funzionali non possono essere fornite direttamente dal servizio di cui al precedente art. 3, sono erogate facendo ricorso all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

Il coordinamento delle attività dei vari livelli è affidato al dirigente del servizio di cui al precedente art. 3, il quale fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Le attività di prevenzione devono essere programmate in modo da rispondere:

1) agli obblighi di legge;

2) alle richieste dei lavoratori, delle aziende o delle rispettive organizzazioni.

Art. 6.
Rapporti con i servizi sanitari aziendali

Il servizio di cui al precedente art. 3 stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche di elaborazione epidemiologica, i dati da comunicare al servizio competente dell'U.S.L.

L'U.S.L. può altresì organizzare propri servizi di medicina del lavoro e igiene ambientale all'interno delle unità produttive.

Fino all'emanazione di specifiche norme nazionali, gli oneri a carico delle aziende per gli interventi di cui all'ultimo comma, punto 2), del precedente art. 5 sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 7.
Strumenti informativi

Il servizio di cui al precedente art. 3 utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre alle attrezzature ed ai mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

mappe di rischio;
questionari di gruppo omogeneo;
registri dei dati ambientali e biostatistici;
le denunce e il registro degli infortuni;
le schede sanitarie dei servizi aziendali;
i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;
i libretti sanitari e di rischio individuali;
ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 8.

Attività ispettive

Fino all'effettivo trasferimento alla U.S.L. delle funzioni esercitate dall'ispettorato del lavoro e del relativo personale, le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono effettuate secondo la direttiva emanata dalla Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazione, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni, il presidente della giunta, nella sua qualità di prefetto, designa gli operatori che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9.

Norme finali

Fino all'effettivo trasferimento all'U.S.L. delle funzioni e del personale del servizio regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, le attività di cui alla presente legge sono effettuate dal servizio stesso, istituite con legge regionale 22 aprile 1975, n. 13.

Le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Art. 10.

Finanziamento

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sulla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. 20.

Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività comerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle unità attive dei coltivatori diretti; agli artigiani, titolari d'impresa e rispettivi collaboratori; agli esercenti attività commerciali, titolari e collaboratori d'impresa, è corrisposta una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero dipendente da malattia oppure da incidente per il quale non vi sia responsabilità di terzi.

Sono esclusi i ricoveri ospedalieri per la cura della tubercolosi o per infortuni sul lavoro per i quali provvedono altre leggi.

Art. 2.

L'importo della indennità giornaliera è parificato a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

L'importo è adeguato automaticamente ogni triennio, a norma dell'art. 234 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

L'indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centottanta giorni di degenza nell'anno solare.

Essa è liquidata in una unica soluzione, salvo che il ricovero ospedaliero si protragga oltre il novantesimo giorno, nel qual caso la liquidazione del beneficio può avvenire a trimestri posticipati.

In caso di decesso dell'assistibile, l'indennità maturata può essere corrisposta agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

L'indennità giornaliera è concessa con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 4.

Gli aspiranti alla concessione dell'indennità giornaliera debbono presentare all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale domanda in carta libera, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione ospedaliera, corredata da una documentazione dell'ospedale o della casa di cura, attestante il periodo di degenza e la natura dell'infermità e dal certificato di residenza anagrafica in un comune della Regione.

Inoltre le categorie interessate debbono produrre:

i coltivatori diretti, dichiarazione di iscrizione negli elenchi dei soggetti alle assicurazioni sociali, rilasciata dal servizio dei contributi agricoli unificati della Valle d'Aosta;

gli artigiani, dichiarazione di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane;

gli esercenti attività commerciali, dichiarazione di iscrizione all'elenco nominativo regionale degli esercenti attività commerciali.

Art. 5.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 41450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 il cui limite di spesa rimane fissato dalle leggi regionali 5 giugno 1974, n. 16 e 20 giugno 1978, n. 45.

Art. 6.

Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 45.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. 21.

Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 27 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio socio-sanitario regionale secondo i principi ed i criteri di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ed in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.
Articolazioni dell'unità sanitaria locale

L'organizzazione dell'unità sanitaria locale si articola in:

a) servizi;
b) unità operative;
c) ufficio di direzione.

L'unità sanitaria locale esercita le funzioni in materia di sanità ed assistenza articolandone in:

1) aree funzionali dell'assistenza socio-sanitaria di base coincidenti con i distretti sanitari di base;

2) aree funzionali integrative dell'assistenza di base, denominate aree di assistenza specialistica, territorialmente coincidenti con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale o con ambiti pluridistrettuali.

L'unità sanitaria locale eroga le prestazioni attraverso i presidi, gli uffici ed i distretti operanti in base all'articolazione organizzativa e funzionale di cui al presente articolo ed in conformità ai criteri di cui all'art. 29 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 3.
I servizi

I servizi sono l'unità organizzativa fondamentale dell'unità sanitaria locale per l'esercizio di attività connesse ed il conseguimento di obiettivi omogenei.

L'unità sanitaria locale si articola nei seguenti servizi:

1) servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) servizio di medicina legale;
3) servizio di assistenza sanitaria di base;
4) servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base;
5) servizio di igiene ed assistenza veterinaria;
6) servizio socio-assistenziale;
7) servizio per l'amministrazione del personale e l'esercizio dell'attività amministrativa;
8) servizio economico-finanziario e per le attività economali, provveditoriali e di gestione del patrimonio.

Ulteriori o diverse articolazioni della unità sanitaria locale, anche derivanti dall'aggregazione o scomposizione dei servizi individuati ai sensi del precedente comma, possono essere previste dal piano socio-sanitario regionale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti i presidi, uffici e distretti dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza.

Art. 4.
L'organizzazione dei servizi

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 2, l'organizzazione, il coordinamento, il funzionamento e la direzione del personale dei servizi sono assicurati dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 7.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi devono assicurare l'esercizio delle funzioni e delle competenze di ciascun servizio in conformità alle aree funzionali di cui al precedente art. 2.

A tal fine, i servizi si articolano nelle unità operative di cui al successivo art. 6.

La struttura, le competenze ed il funzionamento dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale in conformità ad uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale in relazione al piano socio-sanitario regionale ed alle disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 5.
I responsabili dei servizi

A ciascuno dei servizi di cui all'art. 3 è preposto un responsabile, che dipende direttamente dall'ufficio di direzione, nominato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al servizio socio-assistenziale è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, scelto dal comitato di gestione anche tra il personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Il responsabile del servizio, nel periodo in cui rimane in carica, è tenuto ad osservare il tempo pieno.

I responsabili dei servizi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) di regola devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità.

Il responsabile del servizio risponde al comitato di gestione, all'ufficio di direzione ed al rispettivo coordinatore di settore, di cui all'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate da tali organi.

In particolare, il responsabile del servizio:

1) predispone i programmi complessivi di attività del servizio e ne promuove e verifica lo stato di attuazione;
2) dispone l'utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnati al servizio;
3) garantisce l'ordinato funzionamento delle unità operative di competenza, nonché i collegamenti funzionali tra le stesse e nei rapporti con le unità operative di altri servizi, in particolare quando siano inserite in dipartimenti;
4) garantisce il rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni erogate dalle unità operative del servizio, nonché di quelle erogate mediante strutture ed operatori convenzionati;
5) risponde dei beni assegnati al servizio ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui il responsabile del servizio sia nominato coordinatore, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, conserva la responsabilità del proprio servizio.

Art. 6.
Le unità operative

Le unità operative sono articolazioni dei servizi, formate da personale in possesso dei necessari requisiti professionali, organizzate per l'erogazione di prestazioni di competenza di ciascun servizio.

Il piano socio-sanitario regionale, in rapporto alle competenze dei servizi, indica le unità operative corrispondenti a ciascun servizio e la loro organizzazione e strutturazione nei distretti sanitari di base o per aree di assistenza sanitaria e sociale integrative dell'assistenza di base.

Le unità operative svolgono, con presenza stabile o periodica, la loro attività in una o più strutture dell'unità sanitaria locale in relazione alle esigenze degli utenti ed in conformità al piano socio-sanitario regionale.

Alla direzione di ciascuna unità operativa è preposto un responsabile nel rispetto dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità operative fanno capo sotto il profilo del funzionamento complessivo al coordinatore di distretto di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio di appartenenza.

Art. 7.
L'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui al precedente art. 3.

L'ufficio di direzione costituisce organo tecnico-consultivo del comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi.

Dei pareri e delle proposte espressi dall'ufficio di direzione deve essere fatta esplicita menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.

Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, fanno altresì capo all'ufficio di direzione:

l'assegnazione, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, delle strutture, degli strumenti e del personale ai servizi ed il loro coordinato utilizzo;

gli affari generali e legali;

l'informazione ed il coordinato svolgimento delle indagini epidemiologiche in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e socio-sanitaria regionale;

l'educazione per la tutela della salute psicofisica della persona;

la direzione del personale dell'unità sanitaria locale nello ambito delle decisioni del comitato di gestione;

le attività di segreteria degli organi collegiali dell'unità sanitaria locale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ed attività l'ufficio di direzione si avvale di uffici costituiti con personale individuato dall'ufficio di direzione medesimo, in rapporto al piano socio-sanitario regionale ed ai relativi progetti obiettivi, fra i servizi interessati.

Alle riunioni dell'ufficio di direzione sono chiamati a partecipare i responsabili di unità operative ed i coordinatori di dipartimento, ove si tratti di questioni che interessano direttamente l'unità operativa o il dipartimento.

Nell'esercizio dei propri compiti e, comunque, con cadenza almeno mensile, l'ufficio di direzione, tramite il coordinatore che lo presiede, convoca apposite riunioni con tutti i coordinatori dei distretti sanitari di base di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Delle riunioni dell'ufficio di direzione deve essere redatto processo verbale.

Art. 8.

I coordinatori

I coordinatori dell'ufficio di direzione sono nominati nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per la nomina dei coordinatori, in caso di pluralità di aventi pari titolo, il comitato di gestione può richiedere che gli interessati propongano candidatura mediante presentazione di apposito documento esplicante le modalità di esercizio delle funzioni del coordinamento in rapporto alle finalità ed obiettivi dell'unità sanitaria locale.

I coordinatori sono responsabili del funzionamento dello ufficio di direzione.

Art. 9.

I presidi

I presidi sono strutture tecnico-funzionali complesse gestite in forma integrata nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3 ed organizzate per l'erogazione delle prestazioni dell'unità sanitaria locale da parte di una o più unità operative.

A seconda del bacino di utenza, i presidi si distinguono in:

a) presidi distrettuali, organizzati per l'erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al distretto di cui all'art. 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

b) presidi polidistrettuali, organizzati per l'erogazione di prestazioni polispecialistiche per un bacino di utenza corrispondente a più distretti;

c) presidi zonali, organizzati per la erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al territorio della unità sanitaria locale.

I presidi sono indicati dal piano socio-sanitario regionale il quale ne determina altresì la costituzione ed eventuale articolazione, le specifiche caratteristiche ed individua le unità operative che li utilizzano.

Art. 10.

Il presidio distrettuale

Il presidio distrettuale si configura come centro di servizi differenziati ed integrati, organizzato in unico presidio o articolato in più stabilimenti.

Fanno parte dei presidi distrettuali gli ambulatori dei medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le farmacie.

Il presidio distrettuale è la sede di raccordo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, e indicate dal piano socio-sanitario regionale. In esso vengono erogate le prestazioni specialistiche integrative dell'assistenza di base erogabili a tale livello ed esercitate le funzioni organizzative, di informazione e documentazione ed amministrativo-burocratiche connesse alle attività delle unità operative presenti in via permanente o periodica nel distretto, al fine di garantire al cittadino il maggior decentramento delle funzioni amministrative e socio-sanitarie previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 11.

Il presidio polidistrettuale

Il presidio polidistrettuale si configura come struttura che eroga prestazioni integrative a quelle di livello distrettuale o di particolare complessità.

Il bacino di utenza di tale presidio è individuato dal piano socio-sanitario regionale.

L'attività sanitaria espletata da tale presidio può svolgersi anche nell'ambito dell'ospedale e comunque deve essere strettamente coordinata con tale struttura.

Il lavoro degli operatori di detti presidi deve essere fondamentalmente improntato alla interdisciplinarietà ed esercitato in équipes, in stretto collegamento con le unità operative stabilmente collocate nei distretti sanitari di base.

Nella costituzione di tale presidio, il piano socio-sanitario regionale può stabilire che, con separata organizzazione, nello ambito di tale presidio siano esercitate le attività attribuite al presidio di cui al precedente articolo.

Art. 12.

I presidi zonali

Sono presidi zonali la struttura amministrativo-organizzativa dell'unità sanitaria locale di cui al precedente art. 4, la struttura di laboratorio per l'espletamento delle attività di igiene pubblica-ambientale e sanità pubblica, gli stabilimenti ospedalieri.

Il piano socio-sanitario regionale determina l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di laboratorio di cui al precedente comma, in coordinamento con la struttura di laboratorio di analisi presente nell'ospedale.

Lo stabilimento ospedaliero è la struttura dell'unità sanitaria locale per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di ricovero collegata funzionalmente ed operativamente con le altre strutture dell'unità sanitaria locale.

Il piano socio-sanitario regionale determina i criteri per la articolazione dell'ospedale in armonia con i principi di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

Organizzazione dei presidi

Alle esigenze amministrative di ciascun presidio provvedono, per la parte di competenza, i relativi servizi dell'unità sanitaria locale, tramite personale della struttura di cui al quinto comma del precedente art. 7 e delle unità operative collocate nei distretti sanitari di base. Il servizio di assistenza sanitaria integrativa di base di cui al punto 4) del precedente art. 3, tramite i propri uffici centrali, provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed alle esigenze organizzative dei presidi di livello polidistrettuale e degli stabilimenti ospedalieri della unità sanitaria locale.

Alle esigenze di organizzazione interna dei presidi distrettuali provvede il coordinatore del distretto secondo le indicazioni dei responsabili del servizio competente per materia.

L'organizzazione dei presidi è coordinata dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 14.

I dipartimenti

I dipartimenti sono aggregazioni funzionali di unità operative dello stesso servizio o di più servizi, finalizzate all'espletamento di attività affini e complementari e dirette a favorire la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra la struttura ospedaliera ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento è coordinato da un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato da tutti i responsabili delle unità operative facenti parte del dipartimento e da una rappresentanza degli altri operatori eletta secondo le indicazioni del regolamento dell'unità sanitaria locale. Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare le attività e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione.

Il coordinatore preposto al dipartimento, nominato dal comitato di gestione con incarico non superiore a tre anni, sovrintende al funzionamento del dipartimento ed assicura il collegamento funzionale tra le unità operative aggregate nel dipartimento, rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione della unità sanitaria locale.

Il comitato direttivo si riunisce con periodicità almeno mensile.

Il coordinatore ed il comitato direttivo per le esigenze di carattere amministrativo si avvalgono di addetti delle unità operative del servizio di cui al punto 7) del precedente art. 3, indicate dall'ufficio di direzione.

Con periodicità semestrale il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato alle unità operative aggregate nel dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alle conferenze del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione.

Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti, le unità operative che ne fanno parte ed i relativi criteri organizzativi.

In sede di prima applicazione del presente articolo devono essere costituiti i seguenti dipartimenti:

materno-infantile;

emergenza-accettazione;

salute mentale.

Art. 15.

L'organizzazione distrettuale

Espletano permanentemente la propria attività nell'ambito di ciascun distretto le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base, nonché le unità operative del servizio socio-assistenziale e degli altri servizi di cui alla presente legge la cui attività in conformità ai criteri ed alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale ed alla natura dell'intervento appartengano all'area dell'assistenza socio-sanitaria di base.

Le attività espletate a livello distrettuale sono svolte assicurando la unitarietà e globalità degli interventi e sono organizzate in modo da consentire la più stretta integrazione tra tutte le attività che in tale ambito vengono espletate siano esse proprie dell'assistenza di base o integrative di questa.

Gli addetti delle unità operative di distretto sotto il profilo organizzativo sono coordinati dal coordinatore di distretto e, in rapporto alle loro diverse professionalità e funzioni, rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia.

Il coordinatore di distretto, nominato dal comitato di gestione su motivata proposta dell'ufficio di direzione, vigila sul funzionamento complessivo delle unità operative presenti nel distretto, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, ha facoltà di proposta all'ufficio di direzione sulla base delle indicazioni emerse dall'espletamento delle attività e delle forme dirette di partecipazione popolare esercitate a livello distrettuale.

Sotto il profilo funzionale il coordinatore fa capo ai coordinatori dell'ufficio di direzione. Il coordinatore di distretto è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere revocato e rinnovato nell'incarico.

Il coordinatore è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Art. 16.

Consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, il consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale, organo di consulenza, di consultazione e proposta alla giunta regionale in materia di programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il consiglio è nominato per la durata di un triennio, coincidente con la durata del piano socio-sanitario regionale, ed è composto:

a) dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, che lo presiede;

b) dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

c) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, artigiani e commercianti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante dei datori di lavoro designato unitariamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative;

f) da un rappresentante dei medici, farmacisti, biologi, veterinari, chimici, designato dal relativo ordine professionale della Regione;

g) da quattro rappresentanti dei sindacati medici designati congiuntamente dai sindaci medici maggiormente rappresentativi in campo nazionale presenti nella Regione;

h) da un rappresentante della categoria degli esercenti le professioni sanitarie non mediche designato unitariamente dai relativi collegi professionali;

i) da un rappresentante della categoria degli operatori dell'assistenza sociale, designato unitariamente dai relativi collegi o associazioni professionali;

l) da due funzionari dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale di cui uno dirigente della programmazione socio-sanitaria regionale;

m) dal dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica;

n) dai dirigenti dei seguenti assessorati regionali: pubblica istruzione, agricoltura, industria e commercio;

o) da cinque esperti designati dal consiglio regionale scelti preferibilmente tra docenti di comprovata qualificazione rispettivamente in materia di biometria e statistica sanitaria, epidemiologia, ingegneria sanitaria, farmacologia, economia sanitaria;

p) dal dirigente l'ufficio regionale per la programmazione;

q) dai tre coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;

r) dal delegato regionale del C.O.N.I.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di impedimento od assenza del titolare.

L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni della segreteria del consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal consiglio regionale, sentito il consiglio stesso.

Art. 17.

Organizzazione del sistema informativo socio-sanitario

Il piano socio-sanitario regionale determina, secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale, l'organizzazione del sistema informativo del servizio socio-sanitario regionale.

La sede gestionale del suddetto sistema informativo è ubicata nell'assessorato della sanità ed assistenza sociale presso il quale, a tal fine, la giunta regionale — su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale — provvede per l'impianto e l'utilizzazione dei necessari strumenti di elaborazione elettronica e/o elettromeccanografica.

Art. 18.

Rinvio a successive leggi regionali

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo piano socio-sanitario regionale o altre specifiche leggi regionali dettano norme integrative della presente legge.

Art. 19.

Abrogazione di norme

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, fatte salve le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uffiicale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. **22.**

Integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, concernente norme sui referendum popolari previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sulla iniziativa legislativa del popolo valdostano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, è abrogato e sostituito con il seguente: « Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell'art. 4 della presente legge devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliare, oppure dal sindaco o dal segretario del comune di residenza ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. **23.**

Modificazione della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, concernente: Modificazione della pianta organica del personale dell'amministrazione regionale dell'ordinamento dei servizi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, è così sostituito: « Per la nomina ai posti di analista e di capo centro elaborazione dati è richiesta la laurea in informatica, ovvero un diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da una anzianità di servizio almeno quinquennale maturata in posti di capo centro, analista o programmatore presso un qualificato centro di elaborazione dati ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 aprile 1981

ANDRIONE

(5700)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812770)